

NUMERO
SPECIALE

BOLLETTINO

24 PAGINE
LIRE 12

*di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente*

Anno II - N. 6
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 28 febbraio 1946

24 pagg. - L. 12
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

La Costituzione di Weimar

★ ★

**Attività delle Commissioni
di studio**

★ ★

**I compiti del Governo
per la formazione della Costituente**

★ ★

**LA LEGGE ELETTORALE POLITICA ALLA
CONSULTA NAZIONALE**

NOTIZIARIO

ITALIA

Un nuovo Partito

Mercoledì 20 si è tenuta al Circolo « Il Ritrovo », sotto la presidenza di Parri e di La Malfa, la riunione della « frazione democratica » uscita dal P. d'A. La Malfa ha detto che il nuovo movimento sorge dalla necessità di inserire, tra lo schieramento socialista e lo schieramento conservatore o confessionale, una formazione puramente democratica. Ha sottolineato la necessità di evitare ogni sterile polemica con il P. d'A., con il quale il nuovo movimento ha molti punti di contatto. Ha infine annunciato che il movimento si presenterà alle elezioni per la Costituzione con liste proprie di candidati. Alla relazione di La Malfa ha seguito la discussione per definire la denominazione del Partito, che sarà molto probabilmente quella di « Movimento Repubblicano Democratico ».

ESTERO

Le elezioni provinciali nel Belgio

Domenica 25 si sono svolte le elezioni provinciali nel Belgio. I cristiano-sociali sono risultati in testa, conseguendo notevolissimi vantaggi. Ecco gli spostamenti dei seggi in rapporto ai risultati delle elezioni precedenti la guerra:

Cristiano-sociali	227	344	+ 117
Socialisti	221	231	+ 10
Comunisti	28	58	+ 30
Liberali	88	53	- 35
Altri partiti	132	10	- 122

Le cifre rese note dalla radio di Bruxelles mostrano che i votanti si sono così ripartiti tra i vari gruppi politici: cristiano-sociali un milione, socialisti 800 mila, comunisti 240 mila e liberali 200 mila.

Il 7 marzo il Consiglio Provinciale eleggeranno 44 senatori che andranno ad aggiungersi a quelli già eletti.

Elezioni in Argentina

Il 25 febbraio hanno avuto luogo le elezioni presidenziali in Argentina, le prime dopo nove anni, e ad esse hanno partecipato circa tre milioni di elettori. I risultati saranno noti solo il 5 marzo; nel frattempo ambedue i candidati, il democratico dott. *Jose Tamborini* e il nazional-laburista col. *Juan Peron* si sono dichiarati sicuri della vittoria. Le elezioni si sono svolte senza incidenti sotto l'imparziale controllo delle forze armate.

I comunisti e le elezioni in Grecia

Sembra, secondo notizie provenienti da Mosca, che il partito comunista greco non prenderà parte alle elezioni che si svolgeranno il 31 marzo. La decisione è motivata dal fatto che in Grecia mancherebbero le « più primitive » condizioni per poter tenere delle elezioni.

La costituzione della Cina

Sono stati nominati i membri della Commissione incaricata di rivedere il progetto di Costituzione del 1936. Il Comitato è composto di cinque rappresentanti per ognuna delle seguenti correnti politiche: lega democratica, partito comunista, partito giovanile cinese e indipendenti.

Progetto di costituzione di una Commonwealth olandese

In una dichiarazione pubblicata il 10 febbraio all'Aja, il Governo olandese, riferendosi al discorso della Regina del 6 dicembre 1942, annuncia la sua intenzione di negoziare con i capi indonesiani una Costituzione di carattere democratico che sarà una prima tappa verso la completa indipendenza. Questa Costituzione sarà fissata in base ai seguenti principi:

1. Le diverse parti dell'Indonesia saranno costituite in « Commonwealth ».

2. Sarà creata una cittadinanza indonesiana per tutti gli abitanti dell'Indonesia, indigeni o olandesi.

3. La « Commonwealth » indonesiana regolerà da sé le questioni interne. Sarà dotata di una rappresentanza popolare, con una forte maggioranza indonesiana, le cui diverse tendenze politiche saranno rappresentate in un Gabinetto ministeriale. Capo del Governo sarà un rappresentante della Corona, che avrà poteri speciali per sorvegliare l'amministrazione e la gestione finanziaria.

4. La Costituzione imperiale garantirà i diritti fondamentali della persona umana: libertà di coscienza, eguaglianza di diritti senza considerazione di razza, libertà delle minoranze, protezione delle persone e dei beni ecc.

5. A capo dell'Impero sarà istituito un Consiglio formato dai Ministri delle varie parti dell'Impero stesso.

6. Dal momento dell'entrata in vigore della nuova Costituzione, i Paesi Bassi domanderanno l'ammissione dell'Indonesia all'O.N.U.

Questa Costituzione imperiale avrà vigore per un periodo di tempo limitato alla fine del quale l'Indonesia potrà decidere liberamente se vuole continuare la collaborazione coi Paesi Bassi sulla base di un'indipendenza che diverrà allora completa.

Elezioni al Consiglio della Contea di Londra

Molti giovani si presenteranno come candidati alle elezioni per i 124 seggi del Consiglio della Contea di Londra che avranno luogo il 7 marzo.

Per la prima volta la lotta elettorale avverrà sulla ristretta base dei due principali partiti politici, dato che il fronte della « Riforma Municipale » ha ceduto il posto ai conservatori.

Nuovo Governo in Egitto

Il 17 febbraio è stata annunciata la formazione del nuovo Governo egiziano, presieduto da *Sidki Pascià*, già Primo Ministro dal 1930 al 1933. E' composto principalmente di indipendenti e ne fanno parte due membri del Partito Liberale Costituzionale che è capitanato dall'antico Primo Ministro *Nokrasci Pascià*. I wafdisti sono nettamente contrari a tale Governo e lo considerano come « la continuazione di un regime che è destinato a cadere

prima o dopo ». Invece il gruppo *Kotla* — wafdisti dissidenti — guidato dall'antico Ministro delle Finanze, *Makram Ebid Pascià*, pur non accettando di far parte del nuovo Governo, ha dichiarato che appoggerà il nuovo Primo Ministro.

Le elezioni amministrative in Norvegia

I risultati definitivi delle elezioni amministrative norvegesi, esclusi soltanto il Finnmark e l'estremo nord, sono i seguenti: conservatori 621 (nelle ultime elezioni, 916), agrari 836 (1430), liberali 113 (1438), liste di destra 1568 (2075), partito popolare cattolico 823 (21), partito laburista 5718 (5552), comunisti 1018 (59). Questi risultati riguardano 677 consigli; in 81 il partito laburista, insieme con il comunista, ha l'assoluta maggioranza.

Risultati finali delle elezioni nel Wurttemberg

I risultati ufficiali delle elezioni amministrative nel Wurttemberg, nei comuni al disotto dei 20.000 abitanti, sono i seguenti: cristiano-sociali 1.454.779 voti, seggi 23.559; social-democratici voti 980.787, seggi 10.651; comunisti voti 236.404, seggi 660; liberali voti 47 mila 858, seggi 142; altri partiti voti 1.232.523, seggi 14.616.

LIBRI per la Costituente

Sono usciti nella Collana « Testi e documenti costituzionali » promossa dal Ministero per la Costituente (*Sansoni ed.*):

LA COSTITUZIONE INGLESE — a cura di *Luigi R. LETTIERI*.

LA COSTITUZIONE DELL'IRLANDA — a cura di *Paolo BISCARETTI*.

LA LEGGE ELETTORALE TEDESCA — a cura di *Ottorino BORIN*.

LA COSTITUZIONE E IL SISTEMA ELETTORALE FINLANDESI — a cura di *Carlo LAVAGNA*.

LA ESPERIENZA COSTITUZIONALE ESTONE — a cura di *Francesco AGRO*.

LA COSTITUZIONE CECO-SLOVACCA — a cura di *Giovanni SALEMI J.*

LA LEGGE ELETTORALE CECO-SLOVACCA — a cura di *Costantino MORTATI*.

LA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA — a cura di *Romolo ASTRALDI*.

STATI E COSTITUZIONI

La Costituzione di Weimar

La Costituzione di Weimar deriva la sua origine dalla crisi costituzionale, che, iniziata fin dal 1917, quando si cominciò ad avvertire in modo sempre più netto il pericolo della sconfitta militare, si svolse attraverso due fasi. La prima, di impronta legalitaria, condusse, con il messaggio imperiale del 30 settembre 1918 e le due leggi del 28 ottobre, all'introduzione del regime parlamentare. La seconda, di carattere rivoluzionario, ebbe inizio il 4 novembre 1918 con la rivolta dei marinai di Kiel, che si diffuse rapidamente in tutto lo Stato portando alla formazione di « consigli » di operai e soldati, sollecitata poi dalla dichiarazione dello sciopero generale, e con la proclamazione della Repubblica e la convocazione dell'Assemblea Costituente, su base proporzionalistica.

Questa decisione costituente venne fortemente avversata dagli spartachiani, che formavano la frazione più estremista dei socialisti, staccatisi dalla socialdemocrazia e traente ispirazione dalla rivoluzione russa. Allo scopo di impedire la convocazione della Costituente e di procedere subito all'instaurazione di una Repubblica di Consigli, gli spartachiani, il 23 dicembre insorsero a mano armata. Repressa nel sangue l'insurrezione, il Governo socialdemocratico (che pur aveva ricevuto l'investitura da un Congresso generale dei Consigli degli operai e soldati e che portava il nome di Consiglio dei Commissari del Popolo) rimase solo detentore del potere, condusse rapidamente le elezioni per la formazione della Costituente. Esse ebbero luogo il 19 gennaio 1919 e condussero alla elezione di quattrocentoventitré deputati, di cui trentanove donne. I gruppi più importanti numericamente nell'Assemblea così eletta, erano i socialdemocratici con 163 seggi, il centro cattolico con 89 seggi, i democratici con 74, ed essi vennero a costituire le forze medie di fronte agli estremisti di destra (formati dal Partito Popolare Tedesco Nazionale con 42 seggi e dal Partito Tedesco del Popolo con 22 seggi) e a quelli di sinistra (gli indipendenti, con 22 seggi).

I lavori della Costituente, iniziati il 24 febbraio, dopo l'approvazione di una Costituzione provvisoria, si svolsero prendendo come prima base di discussione un progetto governativo e furono condotti rapidamente a termine in cinque mesi, terminando il 31 luglio. La nuova Costituzione entrò in vigore l'11 agosto.

La Costituente di Weimar era posta dagli avvenimenti di fronte a un compito di estrema difficoltà. La soluzione dei tre problemi fondamentali che essa doveva affrontare, e cioè: l'organizzazione repubblicana dello Stato, la regolamentazione dei rapporti fra Stato centrale e Stati membri, la determinazione della posizione del cittadino nello Stato, come risultato della scienza di un tipo di struttura sociale, si presentava straordinariamente ardua, a causa della mancanza delle condizioni necessarie per poter giungere ad una soluzione veramente armonica e capace di dare garanzie di stabilità al nuovo assetto.

I partiti che ottennero la maggioranza numerica nell'Assemblea non erano espressione di forze sociali veramente efficienti, essendo ancora l'effettivo potere nelle mani dei grandi proprietari terrieri, dei grandi industriali, degli alti funzionari civili e militari. D'altra parte, l'eterogeneità stessa della composizione politica dell'Assemblea, che consentiva la formazione delle maggioranze necessarie per giungere alle varie decisioni solo attraverso coalizioni mutevoli di volta in volta, costituiva un grave ostacolo per giungere ad una Costituzione veramente salda e armonica.

L'instaurazione della forma repubblicana incontrava il suo principale ostacolo nell'assoluta impreparazione del popolo tedesco a forme di reggimento libero, nonchè nel suo attaccamento all'ordine imperiale. La spinta verso la formazione di una più piena unità territoriale, sollecitata dalla stessa esigenza di riparare alle conseguenze della sconfitta mili-

tare, trovava una sorda ma tenace opposizione nei particolarismi degli antichi Stati, alimentata dal problema prussiano, che rendeva ancora più arduo il raggiungimento della soluzione. Infine, nel campo economico, aspro si presentava il dissidio fra le tendenze conservatrici della struttura economica capitalistica e quelle rivolte all'attuazione di forme di orientamento socialista.

Le soluzioni adottate per i vari problemi furono quindi necessariamente soluzioni di compromesso. Di fronte ad esse vi è stata varietà di apprezzamenti: di fronte al giudizio severo di alcuni sta quello ottimistico di altri, i quali ebbero a dichiarare incomparabile l'opera di Weimar, attribuendo ad essa il merito di avere, per quanto riguarda la struttura territoriale, realizzato un nuovo tipo di rapporti, intermedio fra quello dello Stato federale e l'unitario; per la forma di governo, attuata una compenetrazione organica dei tre principali sistemi (il presidenziale, il parlamentare, quello a *première*); per l'ordinamento sociale, realizzata una nuova sintesi, mediatrice del liberalismo dell'occidente e del collettivismo russo.

In realtà, gli eventi che accompagnarono la vita del nuovo Reich, tormentata da assalti violenti e ripetuti, soprattutto dalle forze di destra, che iniziarono i loro attacchi fin dal 1920, con il *putsch* di Kapp, mostrarono come le innovazioni recate alla vecchia struttura erano solo una vernice priva di aderenza e destinata a cadere di fronte ad un attacco deciso. Questo si ebbe con la elezione di Hitler a Cancelliere nel gennaio 1933, che segnò la fine ingloriosa della Costituzione di Weimar durata solo quindici anni.

La Costituzione ha inizio con un proemio, che proclama: « Il popolo tedesco, unito nelle sue stirpi, ed animato dalla volontà di rinnovare e rafforzare, in libertà e giustizia il suo Reich, di servire la causa della pace interna e internazionale e di promuovere il progresso sociale, si è data questa Costituzione ».

Siffatta posizione attribuita al popolo, di fonte suprema dell'ordinamento, è riaffermata nell'articolo 1 (« il potere politico emana dal popolo ») e nell'ultimo (« il popolo tedesco ha decretata la presente Costituzione »).

La volontà di pace della Germania, proclamata nel preambolo, trova una concreta esplicazione nell'articolo 4, che stabilisce: « I principi fondamentali riconosciuti dal diritto delle genti hanno valore di parti integranti del diritto tedesco ».

La designazione del nome del nuovo Stato fu oggetto di vive discussioni, ritenendo alcuni incompatibile con la struttura democratica che si voleva imprimergli la conservazione dell'antico appellativo di Impero (*Reich*). Si decise di risolvere la difficoltà con l'affermare nell'articolo 1: « L'Impero tedesco è una Repubblica ».

L'analoga difficoltà, presentatasi per l'appellativo da dare agli Stati federati, si superò con altro compromesso, ricorrendo al nome di Paesi (*Länder*).

REGOLAMENTO DI RAPPORTI FRA REICH E LANDER.

Esso poggia sulle seguenti basi:

I. I Länder devono avere una Costituzione politica, ma questa non può prescrivere una forma diversa da quella repubblicana-parlamentare, con suffragio universale, rappresentanza proporzionale, responsabilità politica del Governo di fronte al parlamento (art. 17).

II. La ripartizione della competenza legislativa fra Reich e Länder è effettuata in modo tale da limitare notevolmente, se non proprio da annullare, la potestà di autonomia di questi ultimi. Infatti spetta al Reich: a) una competenza esclusiva nelle seguenti materie: rapporti con l'estero; materia coloniale; cittadinanza; libertà di locomozione, immigrazione, emigrazione ed estradizione; costituzione della difesa armata; regime doganale; regime delle comunicazioni postali

e telegrafiche (art. 6); b) una competenza concorrente, che lascia cioè ai *Lander* la potestà di legiferare se e fino a quando il *Reich* non abbia esplicitato attività normativa, in via incondizionata, nelle seguenti materie: diritto civile; diritto penale; procedimento giudiziario; passaporti e polizia per gli stranieri; cura dei poveri; stampa, associazioni e riunioni; politica della popolazione, assistenza per la maternità ed infanzia; regime sanitario, veterinario, della protezione delle piante; diritto del lavoro; rappresentanza di mestiere per il territorio del *Reich*; assistenza agli ex combattenti; diritto di espropriazione; socializzazione delle ricchezze naturali e delle imprese economiche nonché produzione, ripartizione e determinazione dei prezzi dei beni economici utili alla collettività; commercio, regime dei pesi e misure, emissione di carta moneta, regime delle banche e delle poste; scambio dei prodotti alimentari e di consumo; industrie e miniere; regime delle assicurazioni; navigazione interna, circolazione a trazione meccanica sulla terra, sull'acqua e nell'aria, costruzione di strade, in quanto interessino il traffico generale e la difesa nazionale; il regime dei teatri e dei cinematografi; e in via condizionata, per la regolamentazione di imposte, in quanto queste ineriscano in tutto o in parte ai suoi fini (art. 8) o per la disciplina del benessere pubblico, o la protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica, quando vi sia necessità di una disciplina uniforme (art. 9); c) una competenza di fissare le direttive, anche qui incondizionatamente nelle materie di cui all'art. 10, e cioè: diritti e doveri delle associazioni religiose; ordinamento scolastico, diritto di impiego per tutti gli enti pubblici; diritto fondiario, ripartizione della terra, regime di colonizzazione interna e del patrimonio familiare; vincoli della proprietà fondiaria; regime delle abitazioni e distribuzione della popolazione; regime delle inumazioni; oppure in materia di imposta nel caso che ciò sia necessario per impedire: danni alle entrate o ai rapporti commerciali del *Reich*; doppie imposizioni; pesi eccessivi o tali da ostacolare l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione, o istituzioni che obblighino a contributi; misure fiscali tendenti ad ostacolare l'importazione di merci a vantaggio della produzione interna, nei rapporti fra i vari *Lander* o parti di *Lander*; premi all'esportazione; oppure per salvaguardare importanti interessi sociali (art. 11).

La supremazia legislativa del *Reich* è riaffermata dall'art. 13 secondo il quale la presunzione di competenza è a favore della legge del *Reich* (*Reichsrecht bricht Landerrecht*) salvo il ricorso al giudizio del Tribunale costituzionale.

Per quanto riguarda l'attività esecutiva, il *Reich* è abilitato a creare e dirigere i servizi amministrativi in tutto il territorio dello Stato, necessari per l'applicazione delle leggi da esso emanate in via esclusiva, nonché per la materia finanziaria (articoli 5 e 77). Invece, per le altre materie, sono i *Lander* che vi provvedono con propri funzionari. Però, anche in quest'ultimo caso, spetta al *Reich* di emettere istruzioni generali, di inviare commissari per sorvegliare l'esecuzione, di imporre ai *Lander* di colmare le lacune riscontrate nell'esecuzione (art. 15).

Il superamento del principio federale, più che non nella riduzione dell'autonomia dei *Lander*, trova la sua affermazione nell'art. 18, secondo il quale è consentito procedere alla modificazione territoriale dei *Lander*, alla formazione di nuovi, ed implicitamente alla soppressione di quelli esistenti, anche contro la volontà dei medesimi, con legge costituzionale del *Reich*. Un limite assai elastico a tale potere è riposto nel fine del mutamento, che deve consistere nell'esigenza dell'incremento economico e culturale della popolazione. Un'altra forma di mutamento territoriale, mediante legge semplice, è previsto dallo stesso articolo, quando il Governo dei paesi interessati vi aderisca, oppure quando, in mancanza di tale adesione, sia richiesto da un plebiscito che dia tre quinti di voti favorevoli, rappresentanti almeno la maggioranza degli elettori, ed a cui partecipi la popolazione dell'intero paese interessato, anche se il mutamento si riferisca solo ad una parte di esso.

Lo scopo politico che la disposizione dell'art. 18 si proponeva, era di realizzare lo smembramento della Prussia, sottraendole soprattutto le provincie renane, per la considerazione che il mantenimento di uno Stato così vasto rispetto agli altri avrebbe condotto, con lo sviluppo del processo unitario,

ad una accentuazione in tutto il *Reich* della influenza esercitata dalla medesima, alla quale si attribuiva la responsabilità della guerra e della sconfitta. Anche qui la soluzione ottenuta fu di compromesso. In primo luogo si sancì (art. 167) il rinvio di due anni dell'applicazione delle norme sui rianneggiamenti territoriali, onde dar modo all'passioni scatenate dalla guerra di placarsi. Inoltre si stabilì (art. 63), quasi a preparazione delle future modificazioni di territorio, un'autonomia delle provincie dello Stato prussiano, abilitando queste a designare, in luogo del Governo di Prussia, la metà dei seggi al *Reichsrat* spettanti alla Prussia stessa. Anche per l'entrata in vigore di quest'ultima disposizione si stabilì il rinvio di un anno (art. 168).

ORGANIZZAZIONE DEI POTERI COSTITUZIONALI.

Una distribuzione sistematica delle disposizioni relative all'organizzazione dei poteri conduce a considerare distintamente:

a) gli organi di direzione politica (*Reichstag* e *Cancelliere*);

b) gli organi di coordinazione, di arresto e di controllo (*Presidente*, *Reichsrat*, *Consiglio economico*, *Tribunale costituzionale*);

c) l'organo di suprema decisione (il popolo).

REICHSTAG

Il *Reichstag* è formato dai deputati del popolo tedesco (art. 20). I deputati rappresentano tutto il popolo. Essi non dipendono che dalla loro coscienza e non sono vincolati da alcun mandato (art. 21).

Sul modo di formazione dei deputati sono posti i seguenti principi costituzionali: I) L'elezione deve avvenire con suffragio universale, uguale, diretto, da parte di quanti, maschi o femmine, abbiano compiuto venti anni, e sulla base della rappresentanza proporzionale (art. 22); II) Le elezioni devono svolgersi in giorno festivo (art. 22); III) Gli impiegati e gli appartenenti alle forze armate ove siano candidati ad un seggio devono godere del permesso necessario per la preparazione delle elezioni (art. 39); IV) La verifica delle elezioni e l'accertamento della decadenza dalla carica di deputato sono fatti da apposito Tribunale composto da tre membri del *Reichstag*, da questo eletti per la durata della legislatura e da due membri del Tribunale amministrativo del *Reich* (art. 31).

Per quanto riguarda la durata del *Reichstag*, l'art. 23 la determina in quattro anni, stabilendo che le nuove elezioni devono aver luogo non oltre il sessantesimo giorno dopo la scadenza di tale termine e che la prima riunione deve avvenire non oltre il trentesimo giorno dopo le elezioni. Il successivo art. 24 stabilisce il principio della convocazione automatica del *Reichstag* per il primo venerdì di novembre di ogni anno. Il *Presidente* del *Reichstag* può convocare questo prima di detta epoca, se ciò sia richiesto dal *Presidente* del *Reich*, o per lo meno da un terzo dei membri del *Reichstag*. La chiusura e la riconvocazione della sessione sono fissate dallo stesso *Reichstag*.

Gli articoli da 26 a 29 stabiliscono le norme per l'ordinamento interno dell'Assemblea, che rimane affidata all'autonomia di questa, e impongono la pubblicità delle sedute, salvo contraria deliberazione presa con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Secondo l'art. 32 le deliberazioni sono di norma prese a maggioranza semplice.

L'art. 33 regola i rapporti del *Reichstag*: a) con il Governo centrale, stabilendo l'obbligo del *Cancelliere* e dei *Ministri* di comparire innanzi all'Assemblea, su richiesta di questa, e rispettivamente il diritto dei medesimi di assistere alle sedute e di essere ascoltati; b) con i Plenipotenziari dei *Lander*, i quali hanno il diritto di esporre il punto di vista dei loro Governi in ordine a punti in discussione.

L'art. 34 consente la costituzione di commissioni parlamentari di inchiesta e stabilisce che la raccolta delle prove deve essere fatta in pubblico, salvo che i due terzi dei membri dispongano diversamente.

Di grande importanza l'art. 35, che stabilisce l'istituzione di due Commissioni permanenti; una per gli Affari Esteri (che rimane in carica anche nell'intervallo fra le legislature e le sessioni) l'altra che ha come funzione di rappresentare

la Camera di fronte al Governo durante gli intervalli predetti, funzione che assume notevole rilievo pratico nel caso di esercizio da parte del Presidente dei poteri di eccezione di cui all'art. 48.

Gli articoli da 36 a 38 e l'art. 40 stabiliscono le garanzie e le prerogative dei membri del Parlamento, confermando i principi comunemente posti, relativi alla insindacabilità per le opinioni espresse, alla necessità dell'autorizzazione preventiva per l'arresto, al diritto di rifiutare la testimonianza su fatti a conoscenza dei deputati in tale loro qualità.

Per quanto riguarda le funzioni, il Reichstag è l'organo unico in materia legislativa (sistema unicamerale). Esso ha concorrentemente col Governo l'iniziativa delle leggi. Inoltre sono ad esso attribuiti i seguenti altri compiti: a) accordare o togliere la fiducia al Governo (art. 54); b) esercizio del controllo sugli atti del Governo, con i mezzi comuni dell'approvazione dei bilanci (art. 85 e 86), interpellanza, inchiesta; c) deposizione del Presidente del Reich, con maggioranza di due terzi. La proposta determina la sospensione del Presidente dalle sue funzioni, e, nel caso che non sia accolta dal popolo, ha per conseguenza l'automatico scioglimento del Reichstag (art. 43); d) autorizzazione alla sottoposizione del Presidente a giudizio penale (art. 43); e) accusa davanti all'Alta Corte di Giustizia (sulla proposta di almeno cento membri e con l'approvazione della maggioranza qualificata richiesta per le leggi costituzionali) del Presidente, del Cancelliere, dei Ministri per violazione colpevole della Costituzione (art. 59); f) revisione della Costituzione. La Costituzione assume carattere rigido perchè per il valido esercizio del potere di revisione è necessaria la presenza dei due terzi del numero legale dei membri e l'approvazione di almeno i due terzi dei membri presenti.

IL CANCELLIERE.

Il compito suo caratteristico è di tracciare le linee direttive della politica dello Stato (art. 56). È nominato dal Presidente del Reich (art. 53), ma è responsabile di fronte al Reichstag, deve goderne la fiducia ed è obbligato a dimettersi quando tale fiducia gli sia stata ritirata con un voto espresso (art. 54). Egli è inoltre Capo del Governo (art. 55) ed in tale qualità ne dirige gli affari, coadiuvato da Ministri, (i quali sono nominati dal Presidente del Reich, su proposta del Cancelliere (art. 53) e presiede il Consiglio dei Ministri, avendo voto preponderante in caso di parità (art. 58). La Costituzione ha voluto così conciliare il sistema monarchico di governo con quello collegiale, ed all'uopo ha espressamente stabilito che i ministri, nell'ambito delle direttive fissate dal Cancelliere, godano di autonomia di decisione per quanto riguarda il ramo di affari loro affidato (art. 56) e possono appellarsi al Consiglio nei casi di conflitto con altri ministri (art. 57).

IL PRESIDENTE.

È l'organo massimo di coordinazione fra i poteri. È eletto dal popolo (art. 41), dura in carica sette anni ed è rieleggibile (art. 43). Sole condizioni poste dalla Costituzione per l'elezione e per l'esercizio delle funzioni sono: che abbia compiuto il 35. anno di età (art. 41); che presti un solenne giuramento secondo la formula dell'art. 42; che non sia contemporaneamente membro del Reichstag (art. 44). Perché i suoi atti siano validi devono essere controfirmati dal Cancelliere o da un ministro (art. 50).

Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni: 1) rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali, salvo i limiti costituiti dalla necessità di intervento del Reichstag (art. 45); 2) nomina e revoca dei funzionari del Reich (articolo 46); 3) comando supremo di tutta la forza pubblica (art. 47); 4) impiego della forza armata contro i Lander che non adempiono ai doveri loro imposti dalla Costituzione (art. 48); 5) poteri di eccezione, in caso di grave turbamento dell'organo pubblico, consistenti nell'uso della forza armata e nella sospensione di alcuni diritti fondamentali. Di tutte queste misure deve dare immediata notizia al Reichstag, revocandole se il Reichstag lo richiama (art. 48); 6) diritto di grazia (art. 49); 7) potere di scioglimento del Reichstag, prima della scadenza del termine fissato per la durata di

questo, una sola volta per lo stesso motivo (ciò che implica la necessità di motivare il provvedimento) e con l'obbligo di indire le nuove elezioni non oltre il 60° giorno dopo lo scioglimento (art. 25); 8) promulgazione e pubblicazione delle leggi (art. 70); 9) potere discrezionale di procedere alla pubblicazione delle leggi dichiarate urgenti dal Reichstag o dal Reichsrat, nonostante che un terzo dei membri del Reichstag ne chieda la sospensione per due mesi (art. 72); 10) potere di disporre, entro un mese dall'approvazione di una legge da parte del Reichstag, il referendum su di essa; 11) iniziativa di referendum sulle leggi di bilancio di imposta, e relative al trattamento economico dei funzionari (art. 73); 12) iniziativa, nel termine di tre mesi, di referendum sul conflitto che sia sorto fra Reichstag e Reichsrat. Quando la decisione del Reichstag sulla legge in contestazione sia stata presa con la maggioranza di due terzi, il Presidente è obbligato a pubblicare la legge votata da detto organo, o ad indire il referendum su di essa (art. 74).

REICHSRAT.

Esso rappresenta i Lander nella legislazione ed amministrazione (art. 60). Per la sua formazione è disposto che ad ogni Land spetta almeno un voto, qualunque sia la sua importanza. Per i Lander più grandi spetta un seggio per ogni milione di abitanti, o per ogni frazione che superi la popolazione del più piccolo fra essi. Nessun Land può avere più di due quinti dell'insieme dei voti (art. 61). Salvo il caso già accennato della Prussia, ogni Land è rappresentato dai membri del proprio Governo, con tanti rappresentanti quanti sono i voti posseduti (art. 63). Invece in seno alle Commissioni ogni Land ha un solo voto (art. 62). La Presidenza del Reichsrat spetta al Governo del Reich, che lo convoca (articolo 65). Tale convocazione è obbligatoria quando sia richiesta da un terzo dei suoi componenti (art. 64). Le sedute del Reichsrat sono pubbliche, salvo diversa disposizione del regolamento, e le deliberazioni del medesimo sono prese a maggioranza semplice (art. 66).

Le funzioni del Reichsrat sono: 1) approvazione dei progetti di legge di iniziativa governativa. L'eventuale parere contrario al progetto da parte del Reichsrat non è vincolante per il Governo, che può procedere ugualmente alla sua presentazione al Reichstag a condizione di esporre la divergenza (art. 69); 2) iniziativa legislativa. Nel caso che il Governo non consenta nella proposta, questa dovrà essere tuttavia presentata al Reichstag, con comunicazione del dissenso (art. 69); 3) diritto di veto alle leggi approvate dal Reichstag, che deve esercitarsi con atto motivato entro due settimane dalla data del voto definitivo. Il veto ha per effetto di dar luogo ad un nuovo esame da parte del Reichstag. Se il conflitto non si risolve, spetta al Presidente di procedere alla pubblicazione della legge o al referendum (art. 79); 4) diritto di approvare le proposte di aumento di spesa effettuate dal Reichstag in sede di bilancio. Però l'eventuale sua opposizione può essere superata nei modi di cui al citato art. 74 (art. 85); 5) diritto di richiedere il referendum sulla revisione costituzionale votata dal Reichstag, e per cui il Reichsrat abbia opposto il veto.

TRIBUNALE COSTITUZIONALE.

La sua istituzione, disposta dall'art. 108 è stata attuata con la legge 9 luglio 1921. Esso è competente a giudicare su due gruppi di controversie, con composizione diversa nei due casi, cioè: quelle di cui all'art. 59, relative all'accusa contro il Presidente, il Cancelliere, i Ministri; quelle riguardanti i conflitti fra Reich e Lander (art. 15, 3° comma, art. 18, 7° comma, art. 19, art. 90, art. 170, 2° comma e art. 171, 2° comma).

Per il comune controllo di costituzionalità delle leggi è disposta la competenza dei Tribunali ordinari.

IL POPOLO COME ORGANO SUPREMO.

Il corpo elettorale esercita le sue funzioni di regolatore supremo dei poteri, oltre che con l'elezione dei membri del parlamento e del Presidente, anche in modo diretto, mediante il referendum. Tale consultazione popolare ha luogo in modi diversi, secondo i vari casi. Essa infatti, oltre ad essere disposta per iniziativa del Presidente per i casi già con-

siderati di risoluzione dei conflitti fra Reichstag e Reichsrat, oppure fra Presidente e Reichstag in ordine a singole leggi (nei quali casi il referendum non può modificare le deliberazioni del Reichstag se la maggioranza degli elettori non abbia preso parte alla votazione (art. 76) può aver luogo per iniziativa dello stesso popolo. Ciò può avvenire: a) nella materia legislativa, un ventesimo degli elettori ha il diritto di ottenere che sia sottoposta a referendum una legge per la quale, su istanza di un terzo dei membri del Reichstag, sia stata disposta la sospensione della pubblicazione; un decimo degli elettori può chiedere il referendum su un progetto di legge dettagliato. Il referendum non ha luogo quando il Reichstag adotti come legge senza modificazione il progetto (art. 73). La maggioranza di tutti gli elettori iscritti è necessaria per operare il mutamento della Costituzione che sia stato richiesto dall'iniziativa popolare. Sono poi da ricordare gli altri due casi di pronunce popolari cui si è accennato, e cioè: quella dell'art. 18, in cui il plebiscito opera il mutamento territoriale anche contro la volontà del Governo del Land interessato, a condizione che raggiunga una data maggioranza, e quello dell'art. 43, relativo alla deposizione del Presidente.

La sesta sezione della prima parte, dedicata all'amministrazione del Reich, disciplina quasi esclusivamente la determinazione delle rispettive sfere di competenza del Reich e dei Länder (artt. 78-101).

La settima e ultima sezione, riguardante l'amministrazione della giustizia, tende, da una parte, ad assicurare l'indipendenza dei giudici (nomina a vita e inamovibilità, art. 102 e 104) e, dall'altra a porre il divieto dei Tribunali eccezionali (art. 105), la soppressione della giurisdizione militare (salvo che durante il tempo di guerra ed a bordo delle navi da guerra, art. 106), e ad imporre invece la istituzione di tribunali amministrativi per la difesa dei cittadini di fronte all'amministrazione (art. 107).

La seconda parte, intitolata ai diritti e doveri fondamentali dei tedeschi, si compone di cinque sezioni, e, anche dal punto di vista sistematico, si distacca dalle formulazioni delle Carte precedenti.

Le prime due sezioni riguardano la posizione dell'individuo isolatamente considerato, e, rispettivamente, l'individuo nei suoi rapporti con gli altri cittadini e con lo Stato, nella sua vita in società. Le ultime tre dettano i principi fondamentali nella materia della religione, dell'educazione e dell'economia.

I diritti dell'individuo come tale sono distinti nelle due categorie dello stato di cittadinanza e dello stato di libertà.

L'unico principio affermato riguardo alla cittadinanza, oltre alla consueta riserva della legge, è l'automatico acquisto della cittadinanza del Reich da parte dei cittadini dei Länder (art. 110).

I diritti di libertà sono quelli tradizionalmente riconosciuti, e cioè: diritto di libera circolazione (art. 111); diritto di emigrazione (art. 112); inviolabilità della persona (art. 114), inviolabilità del domicilio (art. 115); inviolabilità del segreto di corrispondenza (art. 117); diritto di libera esplicazione del pensiero (art. 118); divieto di legge penale retroattiva (articolo 116). Disposizioni nuove sono: diritto delle minoranze alloglotte al libero sviluppo nazionale ed all'uso della lingua (art. 113); diritto dei cittadini alla protezione da parte dello Stato all'estero (art. 112); diritto a non essere estradato su richiesta di uno Stato straniero (art. 112); (tale norma, trasportata dal codice penale nella Costituzione, veniva ad urtare con l'art. 228 del Trattato di Versailles, che invece per l'art. 178 della Costituzione stessa, non doveva essere contraddetto da questa).

Per quanto riguarda l'eguaglianza, l'art. 109 la afferma come principio generale e sancisce il divieto, in via di principio, di attuare differenza di trattamento in relazione al sesso, per quanto riguarda i diritti e i doveri civili, principio che poi trova ulteriori applicazioni nel campo del matrimonio (art. 119) e per l'ammissione e lo svolgimento della carriera nei pubblici impieghi, (art. 128). Una particolare specificazione del diritto di eguaglianza contiene l'art. 109, quando dispone l'abolizione dei privilegi di diritto pubblico derivanti dalla nascita o dalla classe, nonché dei titoli nobiliari, ordini e decorazioni.

La seconda sezione riafferma i tradizionali diritti di riunione (art. 123, per cui si stabilisce l'esclusione di autorizzazioni preventive, salvo la possibilità di queste in via legislativa per le riunioni all'aperto) e di associazione (art. 124, che al divieto di limitazioni preventive aggiunge la proibizione di negare l'acquisto della personalità giuridica alle associazioni per ragioni connesse con lo scopo politico, sociale, o religioso da esse perseguite); di elettorato (art. 125); di petizione (art. 126); di eguale ammissibilità alle cariche pubbliche (art. 128).

Gli articoli da 132 a 134 pongono: a) il dovere di assumere le funzioni onorifiche e di adempiere le prestazioni personali imposte dalla legge; b) il principio che occorre una legge del Reich per imporre limiti all'esercizio dei diritti fondamentali nei riguardi degli appartenenti alle Forze armate; c) l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche nei modi di legge e in proporzione ai mezzi di ciascuno.

La regolamentazione si riferisce poi a una serie di principi in materia sottratte per l'innanzi alla regolamentazione costituzionale, principi riferentisi a collettività o istituzioni sociali ritenute di maggiore importanza e cioè la famiglia, i comuni, l'istituzione dei pubblici funzionari.

La famiglia, intesa come base naturale dello Stato, è considerata: a) nel suo fondamento, cioè nel matrimonio monogamico, posto espressamente « sotto la protezione particolare della Costituzione » (art. 119); b) nell'esigenza alla conservazione della sua purezza e sanità, nonché al suo miglioramento sociale, che sono affidate alla cura e sorveglianza dello Stato e dei Comuni (art. 119); c) sotto l'aspetto della protezione della maternità e delle famiglie numerose, alle quali viene concesso « il diritto a misure atte a compensarle dei loro particolari aggravi » (art. 119); d) nell'interesse sociale alla buona educazione della prole che si fa rientrare « nel diritto naturale dei genitori, sotto la sorveglianza della società politica » (art. 120).

Anche questa parte della regolamentazione costituzionale è il risultato di un compromesso fra i partiti, ed espressione di questo compromesso è l'attenuazione del principio dell'art. 119 effettuata con l'art. 121 secondo cui: « ai figli illegittimi sono dalla legge garantite le stesse condizioni dei legittimi, onde assicurare il loro sviluppo corporale, spirituale e sociale ».

Infine l'art. 123 completa questa parte, stabilendo che lo Stato e i comuni devono provvedere all'organizzazione necessaria per la protezione dei giovani dallo sfruttamento e dall'abbandono e di sponere altresì che le misure di protezione inducenti coazione debbano essere poste solo con legge.

Per i comuni e unioni di comuni l'art. 127 sancisce il diritto all'autonomia amministrativa nei limiti fissati dalla legge.

Per quanto infine riguarda i funzionari, la Costituzione si preoccupa anzitutto di stabilire per loro uno status, consacrato nell'art. 129, che suona: « La nomina a pubblici impieghi avviene a vita, salvo contraria disposizione di legge.

Le pensioni sono regolate dalla legge.

I diritti acquisiti sono intangibili. La tutela delle pretese patrimoniali deve avvenire attraverso le vie giudiziarie. Gli impiegati possono essere sospesi temporaneamente dal loro ufficio, collocati a riposo, trasferiti ad altro ufficio con stipendio minore solo alle condizioni e con le forme di legge. Ogni impiegato deve avere la possibilità di impugnare le decisioni disciplinari emesse nei loro confronti. Egli ha il diritto di prendere conoscenza del suo fascicolo personale, ed in questo gli elementi sfavorevoli all'impiegato sono da registrare solo quando sia data a lui la possibilità di esprimersi sui medesimi. Uguali garanzie sono date per i diritti quesiti e le pretese patrimoniali dei militari di carriera.

L'art. 130, mentre garantisce ai funzionari la libertà di opinione e di associazione, stabilisce che essi nell'esercizio delle loro funzioni debbano essere i servitori della collettività, non di un partito.

Lo stesso articolo pone il principio della rappresentanza particolare nell'interesse dei funzionari, in conformità della legge.

Infine l'art. 131 stabilisce che la responsabilità per violazione dei doveri professionali dei funzionari di fronte a

terzi incombe sull'ente a cui essi appartengono, con riserva del ricorso contro il funzionario, e senza possibilità di escludere per tale materia la via ordinaria dei tribunali.

La terza sezione tende anzitutto a garantire la piena libertà di coscienza e di credenza religiosa ed il libero esercizio della religione (art. 135), sancendo sia l'esclusione di qualsiasi limitazione o condizione per l'esercizio dei diritti civili, civici e politici, che sia fatta dipendere dalla confessione religiosa praticata, sia il divieto di obbligare chiunque a dichiarare le proprie opinioni religiose, o di assumere informazioni sulla confessione professata, sia infine la proibizione di costringere a pratiche o cerimonie di culto, o alla partecipazione ad esercizi religiosi, oppure a servirsi di formule religiose di giuramento (art. 136).

Sempre dirette ad assicurare l'esplicazione della libertà religiosa del singolo sono le norme dell'art. 140, che concede agli appartenenti alle Forze armate il diritto ad ottenere il tempo libero necessario al compimento dei doveri religiosi, nonché quelle dell'art. 141, secondo cui è autorizzato l'esercizio di atti religiosi nelle caserme, negli ospedali, nei penitenziari, o negli altri stabilimenti pubblici.

Accanto alla libertà religiosa individuale è presa in considerazione quella delle associazioni con lo scopo di culto, garantendosi il diritto di unirsi in confessioni religiose, di formare, senza dover subire alcun limite, federazioni di confessioni religiose, nonché il diritto di organizzare in piena autonomia le associazioni stesse, di ottenere il conferimento a queste della comune capacità giuridica (art. 137) ed infine di disporre senza limiti dei beni posseduti (art. 138).

La soluzione data al problema fondamentale in questa materia, cioè quello dei rapporti dello Stato con le Chiese, fu di compromesso tra le opposte concezioni. Infatti, da una parte, fu solennemente proclamato che nel nuovo Reich non vi era chiesa di Stato. Ma, dall'altra, si riaffermò il carattere di corporazione di diritto pubblico delle confessioni che già lo possedevano, nel precedente regime di unione, ed inoltre si consentì che tale carattere potesse essere riconosciuto sia alle federazioni di confessioni possedenti già natura pubblicistica, sia ad altre confessioni, o anche ad associazioni tendenti ad attuare in comune degli ideali filosofici, ritenute di diritto privato, quando esse dimostrassero di possedere requisiti atti a garantire la loro durata (art. 137).

Il riconoscimento dell'indole pubblicistica delle associazioni religiose ha per effetto il diritto per queste di prelevare imposte sulla base dei ruoli civili (art. 137).

Il principio di separazione ricompare nell'art. 138, che dispone il riscatto delle erogazioni di fondi concessi dallo Stato a favore delle confessioni religiose. Ma viceversa il successivo art. 139 garantisce il rispetto da parte dello Stato di festività religiose.

Altra materia di difficile regolamentazione, per il grave contrasto delle opinioni, era quella relativa alla educazione ed istruzione regolata dalla quarta sezione. I principi affermati in questo campo sono:

1) Lo Stato oltre a garantire la piena libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento, s'impegna a proteggerle ed a favorirne lo sviluppo (art. 142).

2) Lo Stato assume l'obbligo di provvedere all'educazione dei giovani con istituti pubblici, cura la formazione di insegnanti in modo uniforme (art. 143), controlla l'insieme dell'ordinamento scolastico (art. 144), organizza il regime scolastico pubblico secondo un piano d'insieme.

Le linee fondamentali di questo piano d'insieme consacrate nella Costituzione, possono così riassumersi: a) obbligo generale di istruzione fino al diciottesimo anno, che si adempie con la frequenza alla scuola popolare, per la durata di almeno otto anni, ed all'annessa scuola di perfezionamento. È prescritta la gratuità sia dell'insegnamento che delle forniture scolastiche (art. 145); b) l'ammissione ai diversi tipi di scuole medie ed alle superiori avviene in base all'accertamento delle vocazioni dei giovani, non a considerazioni delle loro condizioni economiche o sociali o della confessione religiosa seguita. Allo scopo di consentire ai meno abbienti l'accesso alle scuole non gratuite devono essere istituiti i fondi, specie per assegnare indennizzi, fino alla fine degli studi, alle famiglie dei giovani poveri, riconosciuti idonei agli studi (art. 146); c) è riconosciuta la possibilità del-

l'istituzione di scuole private secondarie, dietro autorizzazione statale, a condizione che queste forniscano le necessarie garanzie relativamente ai programmi, all'organizzazione, al trattamento economico e giuridico degli insegnanti. Invece per le scuole popolari gli istituti privati non sono ammessi, salvo non si riconosca loro uno speciale interesse pedagogico, oppure nel caso che in un determinato comune non esista la possibilità di istituire scuole pubbliche di una determinata confessione religiosa (art. 146, 147); d) è attribuito all'insegnamento religioso il carattere di materia ordinaria (salvo che nelle scuole istituite da coloro i quali dichiarano di non riannodarsi ad alcuna concezione religiosa). Per assicurare la libertà di credenza dei singoli è prescritto che tale insegnamento è impartito solo su richiesta di coloro cui appartiene il diritto di educazione dei giovani, in armonia con i principi della comunità religiosa interessata e con il controllo dello Stato (art. 149); e) lo scopo generale dell'insegnamento è indicato come rivolto allo sviluppo della formazione morale, dei sentimenti civici e del valore professionale secondo lo spirito del germanesimo e con lo scopo della riconciliazione dei popoli, in modo però da non ledere il sentimento di coloro che dissentono dalle opinioni della maggioranza.

L'ultima sezione disciplina la vita economica.

Una prima serie di disposizioni, di carattere generale tende ad affermare il principio della libertà. È così sancita la libertà economica dell'individuo, entro il limite amplissimo dell'inserimento della medesima in una organizzazione della vita economica che corrisponda ai principi della giustizia e garantisca a tutti un'esistenza degna dell'uomo. Più particolarmente, è garantita la libertà del commercio e della industria (art. 151), la libertà di contratto, nei limiti della legge e del rispetto dei buoni costumi (art. 152), la libertà di coalizione per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica (art. 159).

Corrispondono alla concezione così affermata della funzione sociale dell'attività economica le norme dell'art. 163, per cui: «Ogni tedesco, pur conservando la sua libertà personale, ha il dovere morale di impiegare le sue energie spirituali e corporee in modo da riuscire utile alla collettività», e dell'art. 153 che pone la massima: «La proprietà obbliga. Il suo uso, oltre che al privato, deve essere rivolto al bene comune», nonché dell'art. 155, che impone al proprietario fondiario l'obbligo della cultura dei suoi beni.

Accanto a queste disposizioni generali sono poste altre, con un contenuto più specifico, classificabili in tre gruppi.

Un primo gruppo riguardante la proprietà contiene i seguenti principi:

1) I limiti alla proprietà debbono essere imposti per legge. L'espropriazione è possibile solo per pubblica utilità e previo giusto indennizzo. Però una legge semplice può altrimenti disporre. Le contestazioni sull'indennizzo non possono essere sottratte ai tribunali ordinari, a meno contraria disposizione di legge (art. 153). Il diritto di eredità è garantito; solo alla legge è concesso determinare le tasse di successione (art. 154).

2) È ammesso il controllo dello Stato sulla utilizzazione e ripartizione del suolo, onde evitare abusi ed assicurare a tutti una abitazione sana, e ad ogni famiglia un bene familiare corrispondente ai propri bisogni. L'espropriazione della proprietà fondiaria può essere disposta per soddisfare l'esigenza degli alloggi, favorire la colonizzazione interna e lo sviluppo dell'agricoltura. L'aumento di valore del suolo, che non sia dovuto al lavoro, deve andare a profitto della comunità (art. 155).

3) Per quanto riguarda le imprese di produzione sono, considerati tre mezzi d'intervento dello Stato, e cioè: a) socializzazione, con riserva d'indennità, delle imprese che ne appaiono suscettibili; b) partecipazione dello Stato e dei comuni all'amministrazione delle imprese; c) federazioni coattive, in virtù di legge, di più imprese (conservanti tuttavia la propria autonomia) allo scopo di assicurare la collaborazione di tutti gli elementi della produzione, la compartecipazione all'amministrazione dei datori e prestatori di lavoro, e di disciplinare, secondo i principi di un'economia socializzata, la produzione, distribuzione, determinazione dei prezzi, importazione ed esportazione dei beni economici.

(Continua a pagina 24)

LA COMMISSIONE DI STUDIO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO

Nei fascicoli 4 e 5/1945 è stata data notizia dell'insediamento della Commissione, della sua composizione e del modo in cui è stata suddivisa in sottocommissioni, per poter più agevolmente svolgere i suoi lavori.

E' stato altresì chiarito che il compito della Commissione consiste non già nella formulazione di progetti di costituzione o di schemi di leggi, in quanto, con questo, si verrebbero a porre dei limiti all'iniziativa e all'attività della Costituente e che perciò, anche in conformità della legge istitutiva del Ministero che ha determinato l'estensione e la natura dei compiti delle Commissioni istituite in seno al Ministero stesso, si è venuti nella determinazione di fissare i problemi, di studiarli accuratamente attraverso relazioni e discussioni e di prospettare le varie possibili soluzioni.

Il lavoro delle singole sottocommissioni è stato, sin dall'inizio, intenso e le sedute si susseguono tuttora a brevi intervalli. Eccone alcuni dettagli.

I. SOTTOCOMMISSIONE:

Problemi costituzionali.

La sottocommissione ha lungamente discusso sulle garanzie costituzionali ed in particolare sul controllo giurisdizionale della costituzionalità delle leggi, prendendo in speciale considerazione l'ammissibilità o meno di un sindacato sulla costituzionalità delle leggi ed il suo carattere giuridico e politico. Continuando l'esame dello stesso tema ha quindi esaminato la natura ed il contenuto del controllo di costituzionalità delle leggi, il valore della pronuncia e la legittimazione ad agire. L'esame dell'argomento è stato fatto con particolare riguardo alla natura dell'organo cui affidare il controllo di costituzionalità, disserendo ampiamente anche sul termine entro il quale tale controllo deve esercitarsi e sull'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità. E' stato ugualmente approfondito il problema della tutela delle minoranze nella nuova carta costituzionale italiana. L'argomento ha formato oggetto di una relazione esauriente da parte dei commissari incaricati di studiarlo.

Anche il tema «Rapporti internazionali dello Stato nella futura costituzione Italiana» è stato sottoposto ad accurato esame. La relazione che a questo proposito è stata presentata dagli esperti è stata oggetto delle discussioni che la Sottocommissione ha ultimamente svolto e concluso.

La relazione che attualmente è oggetto di studio riguarda i «diritti individuali».

II. SOTTOCOMMISSIONE:

Organizzazione dello Stato.

Sin dalla prima riunione fu chiarito che, a differenza del Comitato di studio per la riforma dell'ammi-

nistrazione, esistente presso la Presidenza del Consiglio, la Sottocommissione deve esaminare la nuova organizzazione amministrativa dello Stato italiano solo da un punto di vista generale, da un punto di vista cioè, costituzionale, senza scendere a particolari di struttura.

Già molte - circa la metà - delle relazioni affidate a comitati di studio sono state presentate e sottoposte a discussioni.

Così risultano, a tutt'oggi, definite le formule conclusive circa i seguenti argomenti:

1) Disciplina normativa della organizzazione e del funzionamento delle amministrazioni dello Stato (competenza del potere legislativo o del potere esecutivo):

a) numero, costituzione e attribuzione dei ministeri;

b) costituzione e modificazione dei ruoli organici del personale;

c) stato giuridico degli impiegati.

2) Ammissione ai pubblici impieghi:

a) condizioni soggettive per la ammissione; capacità giuridica della donna;

b) divieto per le singole amministrazioni di escludere con criterio insindacabile i cittadini dall'ammissione alle cariche civili e militari.

3) Doveri degli impiegati:

a) dovere di fedeltà;

b) formula del giuramento;

c) libertà di fede politica dell'impiegato.

4) Responsabilità dei funzionari; in particolare, del limite alla responsabilità penale, costituito dall'istituto della garanzia amministrativa.

III. SOTTOCOMMISSIONE:

Autonomie locali.

E' stato già detto nei fascicoli ricordati che lo scopo della Sottocommissione consiste nello studiare l'opportunità o meno di creare enti locali

di importanza politica e funzionale maggiore di quella degli attuali enti territoriali, nonché il sistema tributario degli enti locali.

Per raggiungere tale scopo, la Sottocommissione procede ad inchieste ed ha a suo tempo pubblicato un completo questionario, che è stato integralmente riportato nel fascicolo n. 5/1945 e del quale sono state diramate 4.200 copie.

Ecco alcune delle categorie di persone che lo hanno ricevuto: professori universitari di diritto amministrativo, costituzionale e finanziario; alti magistrato dell'Ordine Giudiziario, della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato; Prefetti, Provveditori agli Studi; Sindaci e Segretari comunali dei principali Comuni; autorità provinciali in genere; pubblicisti e direttori di riviste e giornali; direttori e amministratori di banche e istituti assicurativi, ecc. ed infine i corrispondenti del Ministero per la Costituente, i quali provvedono a completare, nelle singole regioni, l'invio del questionario a personalità che eventualmente non lo abbiano ricevuto.

L'attività della Sottocommissione consiste, per ora, nello spoglio dei questionari che giornalmente tornano debitamente riempiti; a tutt'oggi ne sono pervenuti oltre mille.

I problemi agitati hanno suscitato il massimo interesse; molte persone che non hanno avuto il questionario ne chiedono l'invio o trasmettono direttamente loro pareri e proposte.

Quando si saranno raccolti tutti gli elementi e si sarà vagliato il contributo di così vaste categorie di persone competenti in tutti o in alcuni soltanto dei campi di studio, si potranno proporre soluzioni ai problemi affidati alla Sottocommissione.

IV. SOTTOCOMMISSIONE:

Enti pubblici non territoriali.

Gli argomenti di studio affidati alla Sottocommissione sono i seguenti: garanzie costituzionali della vita e della integrità patrimoniale degli enti, con particolare riguardo all'ipotesi dell'adozione di una Costituzione rigida. Oltre agli elementi di natura generale che potranno essere inclusi nella Costituzione, la Sottocommissione intende pervenire a una definizione dell'ente pubblico, stabi-

(Continua a pagina 24)

LA COMMISSIONE ECONOMICA

18 questionari della Sottocommissione per il credito e l'assicurazione

Pubbllichiamo di seguito gli ultimi diciotto questionari della Sottocommissione per il credito e l'assicurazione. I questionari della Commissione Economica sono così esauriti.

Questionario n. 13: Credito mobiliare

PREMESSA: Dopo l'abbandono dell'esercizio del credito mobiliare da parte delle banche di credito ordinario e dopo la soppressione della Sezione Finanziamenti dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, è attualmente autorizzato ad esercitare il credito mobiliare l'Istituto Mobiliare Italiano, nonché, per talune categorie di operazioni, l'Istituto di Credito per Imprese di Pubblica Utilità, il Consorzio Sovvenzioni su Valori industriali, e, di recente, sezioni speciali di alcuni istituti di diritto pubblico.

1. Nel campo dell'economia industriale prevedete nuovi orientamenti e quindi nuove esigenze? E, in relazione alla evoluzione industriale che voi prevedete, quali riforme giudicate opportune in termini generali nel campo del credito di impianto? In particolare prevedete la necessità di favorire un notevole sviluppo delle medie e piccole industrie?

2. In relazione ai maggiori rischi delle gestioni industriali ritenete che il finanziamento effettuato attraverso il credito mobiliare sia da sviluppare o da contrarre nei confronti di altre forme di finanziamento (collocamento tra il pubblico di azioni e obbligazioni?) E se ritenete che sia da incrementare il finanziamento delle imprese attraverso il collocamento di azioni, quali riforme, provvedimenti o nuovi orientamenti in campo fiscale e in altri campi si ritengono consigliabili per facilitare la diffusione degli investimenti azionari?

3. Ritenete che la emissione diretta di obbligazioni possa costituire una buona forma di finanziamento per le imprese maggiori? Nel caso affermativo quali provvedimenti fiscali o di altro genere si ritengono

opportuni per rendere possibile una maggiore diffusione di questa forma di finanziamento?

4. Come viene giudicata l'opera dell'I.M.I. i criteri da esso seguiti nel concedere finanziamenti alla grande e alla media e piccola industria, nella distribuzione per territorio e per settori industriali, nella fonte, forma, misura dell'acquisizione di fondi, nella elasticità, ponderatezza, tecnicità, sollecitudine, nella concessione dei finanziamenti?

5. Credete opportuno mantenere la quasi esclusività dell'esercizio del credito mobiliare da parte dell'I.M.I. nella forma attuale? O ritenete utile la costituzione di qualche altro istituto a raggio d'azione nazionale? Ritenete che il finanziamento di talune categorie di grandi aziende con ingenti immobilizzazioni possa venire compiutamente esercitato dagli esistenti Istituto Mobiliare Italiano e Istituto di Credito per Imprese di Pubblica Utilità o ritenete utile qualche suddivisione con carattere di specializzazione? Quali i riflessi sul mercato dei titoli obbligazionari? Ritenete utile un coordinamento fra i vari istituti o credete preferibile che operino in concorrenza fra di loro?

6. Se giudicate utile un allargamento del credito di impianto a favore delle minori aziende industriali, ritenete che questo allargamento possa aver luogo attraverso la creazione di filiali regionali o interregionali dell'I.M.I.? Oppure attraverso la creazione di istituti regionali per il credito di impianto alle medie e piccole aziende? Oppure attraverso la creazione di sezioni autonome, o istituti speciali giuridicamente autonomi espressi da grandi istituti di credito e a questi collegati? Ritenete utile il collegamento sistematico di questi organi regionali coll'I.M.I. o ritenete preferibile che ognuno agisca autonomamente con

vantaggio delle aziende a cui si dà la possibilità di scelta fra più istituti? Quale il campo di azione di ciascun organismo?

7. Se si propugna la creazione di istituti regionali o interregionali di credito a medio e lungo termine, quali forme si propongono per la costituzione, per il conferimento di capitali in dotazione iniziale, e per l'ordinaria assunzione di finanziamenti?

8. Credete più opportuno che essi siano espressione consorziale di istituti di credito regionali tipo Casse di risparmio, Società finanziarie, banche di deposito?

9. Credete che gli istituti di credito che raccolgono depositi possano, senza venir meno al principio della loro sostanziale liquidità, ed entro quali limiti, sottoscrivere al capitale di fondazione dei predetti istituti mobiliari, assorbire titoli di credito a media e lunga scadenza emessi dagli istituti regionali di credito mobiliare e dagli istituti nazionali, e concedere agli stessi finanziamenti transitori?

10. Onde consentire un maggiore afflusso di disponibilità verso gli istituti di credito mobiliare, quali condizioni si dovrebbero prescrivere e quali caratteristiche dare ai titoli stessi per aumentarne il mercato e la commerciabilità?

11. È consigliabile la emissione di buoni speciali a 2-3-5-8 anni da parte dei predetti istituti? Si può consentire a questi istituti il possesso di azioni e tutte le operazioni finanziarie a questo relative?

12. Devono gli istituti limitarsi a compiere operazioni di credito mobiliare con garanzia reale e non possono adottare anche altre forme di credito a medio termine che meglio si adeguino alle esigenze e alle caratteristiche delle modeste aziende da finanziare?

13. Debbono in ogni caso compiere operazioni con preconstituiti piani di ammortamento o possono, se lo credono opportuno, adottare anche altre forme più elastiche di rientro?

14. In quali forme e attraverso quali istituti potrebbe il capitale estero esercitare in Italia il credito mobiliare?

Questionario n. 14: Separazione del credito ordinario da quello mobiliare

PREMESSA: Si vuole che ogni depressione economica implichi una crisi bancaria in conseguenza degli immobilizzi di carattere industriale, con relativo onere, talora notevolissimo, a carico della collettività.

Dopo l'ultima crisi venne attuato un orientamento della politica bancaria inteso a tenere distinto l'esercizio del credito ordinario dall'esercizio del credito mobiliare.

1. Ritenete che le crisi bancarie in Italia nell'ultimo mezzo secolo siano state determinate prevalentemente dall'esercizio del credito di carattere mobiliare? Erano altrimenti evitabili?

2. Ritenete che, storicamente, l'esercizio del credito mobiliare, anziché migliorare i bilanci bancari, abbia cagionato (tenuto conto dei numerosi e costosi salvataggi) notevolissime perdite alle aziende bancarie? Quale l'entità? Chi ne ha fatto le spese?

3. Ritenete che i rischi delle crisi industriali siano divenuti, negli ultimi tempi, più rilevanti che nel passato più lontano?

4. Ritenete che le crisi bancarie di cui sopra siano state occasionate da mancanza di liquidità (anche in relazione all'attiva politica dell'istituto di emissione) o dagli squilibri di carattere patrimoniale dovuti all'esercizio del credito mobiliare con relativa compartecipazione ai rischi industriali?

5. Ritenete che il grado di immobilizzo bancario sia più alto nel caso del finanziamento a medio e lungo termine a confronto degli impieghi diretti o indiretti in azioni, i quali possono essere più facilmente smobilizzati?

6. Ritenete che gli istituti di credito che raccolgono depositi possano assumere i rischi del processo produttivo propri dell'imprenditore? Quali sono le forme di credito che consentono alle banche di rimanere più libere nella manovra di rientro senza subire in pieno le vicende negative delle aziende finanziarie?

7. Ritenete che, prescindendo dal difficile esame della effettiva destinazione del credito nell'ambito aziendale, debba la banca preoccuparsi di conservare le caratteristiche formali e sostanziali di un credito revocabile a insindacabile suo giudizio? Basta, per la banca, regolarsi in modo che l'azienda finanziaria possa sostituire il finanziamento con altre esiziali scosse per l'azienda stessa?

8. Ritenete che, dal complesso delle risposte alle domande precedenti,

i rischi dell'esercizio del credito mobiliare siano tali da sconsigliare alle banche che raccolgono depositi questo tipo di credito e di investimenti, lasciandone l'esercizio ad appositi istituti?

9. Nell'ipotesi opposta, si ammetterebbero tutte le forme di credito mobiliare o solo alcune? Quali? Con quali limitazioni di forma e di entità?

10. Nella prima ipotesi in quali forme potrebbero gli istituti di credito ordinario partecipare anche largamente al finanziamento di carattere mobiliare senza venir meno alla salvaguardia della loro liquidità e senza assumersi direttamente i rischi industriali (acquisto di titoli di istituti mobiliari aventi largo mercato, ecc. ecc.)?

Questionario n. 15: Credito agrario

1. Considerata la necessità di una speciale regolazione del credito agrario, sono ritenute idonee le attuali disposizioni? In particolare:

a) risponde ad effettiva l'attuale distinzione in operazioni di credito agrario di esercizio e credito agrario di miglioramento?

b) in caso affermativo ritenete che occorra rivedere l'attuale assegnazione all'un tipo o all'altro delle varie operazioni? Per esempio dei prestiti per l'acquisto di macchine?

c) ritenete opportuna l'assimilazione del credito agrario di miglioramento dei mutui per la formazione della piccola proprietà coltivatrice? E la stipulazione dei mutui per evitare il frazionamento delle unità poderali costituite in comprensori di bonifica (Legge 3 giugno 1940, numero 1078)?

2. Sono ritenute idonee e sufficienti le garanzie e i privilegi legali previsti per le operazioni di credito agrario? La procedura per la costituzione dei privilegi speciali (convenzionali) è sufficientemente rapida? Avete suggerimenti da fare al fine di migliorare la procedura di garanzia per la effettiva destinazione del credito agli scopi specifici per cui è stato richiesto? Risulta effettivamente utile lo schedario regionale, secondo l'ordinamento attuale? Avete suggerimenti in proposito?

3. Ritenete idoneo il sistema dei contributi di Stato per le operazioni di credito agrario di miglioramento? Quali inconvenienti avete riscontrato ad esempio per la cessione dei crediti verso lo Stato che sorgono dalla concessione di contributi? Hanno un'effettiva portata pratica e sono

ritenute sufficienti le agevolazioni fiscali accordate alle operazioni di credito agrario? Ritenete che le agevolazioni concesse agli istituti speciali debbano essere estese anche agli istituti autorizzati?

4. Ritenete adeguata l'attuale partecipazione di tecnici agli organi deliberativi degli istituti speciali di credito agrario? In caso contrario quali proposte formulate?

5. Si ritiene adeguata la struttura e la potenzialità degli istituti speciali e di quelli autorizzati al credito agrario? In particolare nella zona di azione dell'istituto cui è rivolto il presente questionario? Quali suggerimenti al riguardo proponete? Maggior larghezza nella autorizzazione? Libertà di esercizio per le operazioni a breve da parte di tutti gli istituti di credito? In caso negativo, perchè ritenete necessaria una specializzazione di istituti o sezioni?

6. Ritenete adeguata l'attuale struttura del Consorzio Nazionale di credito agrario di miglioramento? E la ripartizione di compiti fra esso e gli istituti speciali? Avete suggerimenti in proposito?

7. Sono ritenuti adeguati agli effetti del coordinamento e della integrazione dell'attività creditizia degli enti ed istituti locali i compiti degli istituti speciali di cui all'articolo 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509? Avete suggerimenti in proposito?

8. Ritenete debba essere mantenuta l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario ad enti non di credito quali l'Opera Nazionale Combattenti, i Consorzi agrari, etc.?

Questionario n. 16: Attività bancaria

1. Qual'è la combinazione tra operazioni attive ed operazioni passive più tranquillante per la vostra azienda e al tempo stesso più fruttuosa? Quali sono i rapporti ottimi che in tempi normali debbono esistere tra le varie riserve di liquidità (cassa, disponibilità presso l'istituto di emissione, portafoglio, buoni del tesoro e titoli di pronto realizzo, ecc.) e la massa fiduciaria (depositi e conti correnti di corrispondenza e assegni)? Quali sono i rapporti ottimi tra le dette attività e le aperture di credito non utilizzate?

2. Quali sono le ragioni strutturali che, a prescindere dalla situazione attuale determinata dagli eventi bellici, hanno determinato una lenta ma continua contrazione del portafoglio commerciale? Preferiscono i vostri clienti le aperture di credito in conto corrente allo sconto di effetti? Se sì, per quali motivi? Secondo la vostra esperienza il rientro delle operazioni di sconto avviene più o meno rapidamente di quelle delle operazioni in conto corrente?

3. Le anticipazioni su titoli sono correlate a particolari necessità di credito ed a particolari categorie di richiedenti il credito? Qual'è il carattere che, secondo la vostra esperienza, distingue queste operazioni dalle precedenti sia dal punto di vista del cliente che da quello della destinazione del credito? Qual'è di fatto la durata media e qual'è quella massima di queste operazioni, tenuto conto dei rinnovi?

4. Ritenete che le operazioni di riporto siano operazioni che ben rispondano alle esigenze dell'azienda bancaria e che al tempo stesso siano indispensabili allo sviluppo del mercato finanziario? Oppure ritenete che le banche debbano mantenerle in limiti ristretti per l'elemento rischio in esse connesso, e perchè possano condurre ad immobilizzi?

5. Ritenete che gli investimenti in titoli siano un impiego liquido, data la possibilità di realizzo, oppure non liquido dato il tracollo delle quotazioni che si verificherebbe nell'eventualità di realizzo da parte di più banche? E' preferibile concentrare gli investimenti in una determinata categoria di titoli, oppure distribuirli in più categorie? Quali sono i titoli preferibili? Quale sarebbe, anche secondo la vostra esperienza, la partecipazione che gli investimenti in titoli dovrebbero avere nella massa degli impieghi?

6. Entro quali limiti ritenete che la vostra azienda e quelle della stessa categoria possano effettuare operazioni di mutuo ed investimenti mobiliari, tenuto conto del requisito della liquidità e, per l'ultimo tipo di investimento del rischio connesso alle variazioni di prezzo degli immobili? In quale rapporto dovrebbero stare questi impieghi rispetto al patrimonio e rispettivamente alla massa fiduciaria?

7. Ritenete che i depositi a risparmio o vincolati possano effettivamente essere considerati come aventi una maggiore stabilità di quelli in conto corrente, e che quindi nei loro confronti necessiti un minor grado di liquidità? Qual'è la vostra esperienza al riguardo? Ritenete che i depositi in conto corrente debbano essere remunerati? Ritenete che l'attuale tasso d'interesse possa essere considerato come un elemento rilevante nell'attrarre alle banche le disponibilità liquide? Non ritenete invece che un miglioramento dei servizi accessori delle banche a favore dei depositanti ed una efficace propaganda di questi servizi potrebbero compensare l'eventuale soppressione del tasso d'interesse sui depositi in conto corrente? Avete suggerimenti da fare al riguardo?

8. Secondo la vostra esperienza quali sono gli eventuali inconvenienti, quali le conseguenze, del ricorso alle banche ordinarie da parte dei comuni, delle provincie e dello Stato?

Le sovvenzioni ai comuni ed alle provincie hanno condotto ad immo-

bilizzi? Lo sconto di annualità differite statali non appesantisce eccessivamente la situazione dell'azienda? In quale grado i crediti provvisori per forniture statali o per opere di interesse pubblico nell'attesa del riconoscimento del credito da parte dello Stato si sono risolti in immobilizzi?

Avete suggerimenti da fare in merito ai limiti che debbono essere posti al ricorso alle banche da parte degli enti pubblici ed alle forme che questo ricorso dovrebbe assumere?

9. Avete in generale osservazioni e proposte in merito alle operazioni bancarie, con particolare riferimento alla vostra esperienza?

10. Ritenete che sia necessario o quanto meno utile il mantenimento del cartello interbancario? Oppure siete di avviso contrario? Nell'uno e nell'altro caso precisarne i motivi (considerando i riflessi sulla concorrenza tra aziende di credito e sul loro equilibrio economico, sull'attività produttiva del Paese, sulla formazione del risparmio, sull'equilibrio dei tassi di mercato anche in rapporto al collocamento dei titoli pubblici).

11. In caso affermativo ritenete del pari necessario o quanto meno utile che detto cartello venga mantenuto nella sua attuale estensione, o che sia invece sufficiente il regolamento uniforme delle principali operazioni lasciando libertà di trattamento per quanto riguarda i servizi?

12. Considerate necessario o quanto meno utile che il cartello venga emanato, come attualmente, in forma obbligatoria dall'autorità di vigilanza, o repute sufficiente che esso risulti dal libero accordo delle aziende di credito, come nel periodo iniziale della sua introduzione?

13. Oppure giudicate che l'attuale disciplina non sia sufficiente a garantire il rispetto del cartello e ravvisare l'opportunità di un suo rafforzamento ed in che modo questo potrebbe essere conseguito?

14. In considerazione che la Cassa depositi e prestiti raccoglie, a mezzo delle Casse di Risparmio postali un'aliquota ingente del risparmio nazionale, ritenete necessaria la estensione ad essa della regolamentazione del « Cartello » in materia di tassi sui depositi?

15. Ritenete opportuno, al fine di evitare la moltiplicazione dei rischi bancari nei confronti di uno stesso nominativo, l'istituzione di uno schedario comune dei fidi di entità considerevole?

In caso affermativo, ritenete che il limite di somma, al disopra del quale la denuncia del fido allo schedario dovrebbe essere obbligatoria, debba essere uguale per tutte le aziende di credito oppure debba essere fissato in rapporto ad una percentuale del patrimonio dell'azienda? Quali dovrebbero essere questi limiti?

16. Ritenete che l'obbligo della denuncia debba essere esteso a tutte le aziende di credito o che, in un primo tempo almeno, venga limitato alle aziende aventi una consistenza economico-finanziaria di qualche rilievo?

17. Ritenete che la tenuta dello schedario possa essere affidata alla Banca d'Italia che, non trovandosi allo stato attuale in concorrenza con le aziende di credito, dà per l'espletamento di un compito così delicato le maggiori garanzie di correttezza e di scrupolosità?

In caso affermativo, per un più agevole espletamento del servizio ritenete consigliabile il decentramento dello schedario con criterio territoriale a base provinciale?

In caso negativo a quale organo od istituto dovrebbe essere affidata la tenuta dello schedario?

18. Quali accorgimenti suggerite affinché nella consultazione dello schedario da parte delle sole aziende tenute alla denuncia dei propri fidi sia rigorosamente osservato il principio del segreto bancario?

Questionario n. 17: Casse di risparmio

1. Ritenete che l'attività creditizia delle casse di risparmio sia rispondente alle esigenze delle attività economiche che prevalentemente ricevono il sostegno finanziario dagli istituti di credito a carattere locale?

In caso negativo quali sono gli impedimenti che intralciano tale attività? Disposizioni legislative? Norme statutarie? Orientamenti tradizionali? Politica dell'organo di vigilanza? Deficienza di attrezzatura o di organizzazione?

2. Quali influenze esercitano sulla raccolta del risparmio da parte delle casse di risparmio ordinarie le norme livellatrici del cartello bancario in materia di tassi sui depositi e la situazione di privilegio in cui la raccolta del risparmio viene esercitata dalle casse di risparmio postali?

3. Ritenete che la natura del risparmio che affluisce alle casse di risparmio si sia sensibilmente modificata nel senso di attenuare la differenza un tempo esistente tra i depositi che affluivano alle banche e quelli che affluivano alle casse di risparmio?

In caso affermativo ritenete consigliabile, in relazione a questo fenomeno, un cambiamento dell'indirizzo degli impieghi, in senso più affine alle banche ordinarie? In tale caso quali accorgimenti ritenete necessari per conservare al risparmiatore un ottimo grado di sicurezza del suo deposito?

Ritenete consigliabile che sia stabilita per le casse di risparmio una percentuale dei depositi da investire obbligatoriamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; oppure avete altri suggerimenti?

4. Ritenete che debba mantenersi la figura di « socio » esistente in molte casse di risparmio? Non è da considerare anacronistica la figura del « socio » non fondatore nelle casse di risparmio?

5. Quali riforme consigliabili nella composizione del Consiglio di amministrazione delle casse di risparmio?

Ritenete opportuno introdurre nella legge istituzionale una norma che regoli in maniera uniforme la composizione del consiglio di amministrazione delle casse di risparmio; oppure ritenete che la materia debba essere regolata dagli statuti delle singole casse di risparmio? In particolare ritenete che gli organi di tutela debbano intervenire per la nomina della presidenza del consiglio di amministrazione?

6. Ritenete che le Federazioni regionali o interregionali delle casse di risparmio abbiano un'utile funzione da svolgere? Quale?

7. Ritenete che i fondi di garanzia federali così come sono disciplinati dalla legge abbiano un'utile pratica? Ritenete invece, consigliabile l'istituzione di un fondo nazionale che, pur lasciato in godimento delle singole casse di risparmio per la quota parte accantonata da ciascuna di esse, possa essere adoperata per sovvenire, in eccezionali situazioni di carattere transitorio, le casse di risparmio che abbiano necessità di ricorrervi?

8. Ritenete che vi siano da introdurre innovazioni nella struttura organizzativa e funzionale dell'istituto di credito delle casse di risparmio italiane?

9. Ritenete che il processo di concentrazione delle casse di risparmio abbia raggiunto il limite « ottimo »?

10. Avete altre proposte ed altri suggerimenti da presentare in merito alle casse di risparmio?

Questionario n. 18: Il mercato finanziario

1. Ritenete che l'attuale organizzazione del mercato finanziario italiano sia tale da consentire a questo di adempiere alla sua funzione nel modo migliore? In caso contrario quali manchevolezze od impedimenti avete da segnalare e quali provvedimenti suggerite per eliminarli?

2. Avete da fare rilievi circa la disciplina vigente per le Borse Valori in merito a tutto ciò che riguarda la direzione, il controllo, gli operatori, i titoli trattati, le modalità di contrattazione, ecc.? E' conveniente che le Borse mantengano e magari

rafforzino il carattere di mercati ufficiali, oppure pensate che esse potrebbero assolvere più utilmente il proprio compito se venissero organizzate ed amministrate da associazioni professionali private? In quest'ultimo caso dovrebbero essere costituiti gli organi direttivi e quali interessi dovrebbero esservi rappresentati?

3. Pensate sia utile ed opportuna la riduzione del numero delle Borse od un aumento di esse?

4. Avete dei rilievi da fare circa il funzionamento della stanza di compensazione?

5. Qual'è il vostro parere circa la nominatività obbligatoria dei titoli azionari nei riflessi del mercato finanziario anche in relazione al regime fiscale di essi (sovraimposta di negoziazione, tassa circolazione azionari, imposta cedolare, ecc.)? Pensate che l'aver reso nominative le azioni possa influenzare — e in che senso —

l'impiego del risparmio in attività industriali?

7. Ritenere opportuno apportare modificazioni — e quali — alle norme vigenti sulla nominatività dei titoli azionari? Oppure di abolire l'obbligo della nominatività? In ogni caso per quali motivi?

7. Avete da suggerire eventuali modificazioni al regime fiscale delle contrattazioni dei titoli?

8. L'attuale regime cautelativo per le operazioni a termine si dimostra rispondente ai fini della salvaguardia del mercato finanziario da insane speculazioni?

9. Quali tipi di titoli di società o enti ritenete che possano essere meglio assorbiti dal mercato finanziario e in particolare dai piccoli risparmiatori?

10. Quali forme di titoli e quale ordinamento delle Borse ritenete che possano essere più accettati al capitale stesso?

Questionario n. 19: Casse rurali ed artigiane

1. Quali sono secondo voi i motivi della continua diminuzione delle Casse rurali ed artigiane? E' essa dovuta alla concorrenza delle altre banche, le cui ramificazioni si vanno estendendo gradatamente anche ai minori centri agrari? E' dovuto al mutamento delle condizioni politico-ambientali? E' dovuta ad un affievolirsi dello spirito mutualistico tra gli agricoltori o gli artigiani? E' dovuta a deficienze od a limitazioni della legislazione sulle Casse? E' dovuta, invece, alla difficoltà per le Casse di procacciarsi buoni amministratori, dato che la loro opera è per lo più gratuita, oppure è modestamente compensata?

2. Quale forma di costituzione ritenete in genere più idonea ad assicurare un maggior sviluppo delle Casse rurali: la società in nome collettivo a responsabilità illimitata, la società per azioni a garanzia limitata ad un multiplo delle azioni sottoscritte oppure la società per azioni ordinaria? Si rendono effettivamente conto i soci dei rischi che si assumono per l'attività delle Casse, specialmente nel primo caso?

3. Il capitale minimo delle Casse di nuova costituzione è attualmente di L. 30.000. A quale importo dovrebbe essere elevato al fine di adeguarlo all'attuale valore della moneta? Al nuovo capitale minimo dovrebbero adeguarsi subito tutte le Casse rurali esistenti, pena la liquidazione, oppure no? In definitiva non intendete preferibile che gli agricoltori od artigiani versino somme più elevate per la partecipazione alle Casse, ma ne abbiano limitata la responsabilità, al sistema prevalente oggi, per cui irriskorose sono le somme versate mentre spesso illimitata ne è la responsabilità?

4. La disciplina delle operazioni delle Casse la ritenete adeguata alle loro esigenze? Quali altre operazioni di carattere meno strettamente bancario, oltre quelle già previste attualmente dalla legge, potrebbero utilmente compiere le Casse rurali a vantaggio dei propri soci, pur evitando immobilizzi che pregiudicherebbero il rimborso dei depositi?

5. Ritenete utile — e in quale modo particolarmente attuabile — una collaborazione finanziaria, tecnica e di gestione in genere fra più Casse rurali di una stessa provincia o regione?

6. Avete altre proposte o suggerimenti in merito alle Casse rurali ed artigiane?

Questionario n. 20: Il segreto bancario

1. Ritenere necessario sancire il principio del segreto bancario?

2. In particolare nei confronti dell'accertamento fiscale? In caso affermativo quali forme di collaborazione fra banche e fisco (tassazione alla base od alla fonte) ritenete compatibili con il segreto bancario, onde poter ridurre i costi di accertamento e di riscossione delle imposte ordinarie? Quali forme di controllo sarebbero necessarie?

3. Per quali operazioni (passive od attive) sarebbe più pregiudizievole la violazione del segreto bancario?

4. Nell'eventualità di abrogazione dei vincoli che salvaguardano il segreto bancario, quali conseguenze prevedete possibili in relazione ai gusti dei nostri risparmiatori e alle inclinazioni della clientela industriale e commerciale?

a) riduzione dei rapporti fra banche e clienti?

b) diminuzione dei depositi e tesoreggiamento della moneta?

c) esportazione di capitale od accensione di conti con banche di paesi in cui viga il segreto bancario?

d) ripercussioni (e quali) sui conti di corrispondenza con istituti di credito esteri e sull'afflusso estero di capitale a breve termine?

Questionario n. 21: Collaborazione bancaria con l'estero

1. Quale è il vostro avviso in merito agli orientamenti che dovrebbe assumere l'attività delle banche italiane nei paesi esteri e delle banche estere in Italia?

2. In particolare:

a) ritenete che debba essere ripreso e sviluppato l'insediamento delle banche italiane in paesi esteri? In quali forme in rapporto ai vari paesi? (filiali dirette, affiliazioni, uffici di rappresentanza)?

b) ritenere che debba essere ammesso e favorito l'insediamento di banche estere in Italia? In quali forme e con quali limitazioni? Devono essere assoggettate alla stessa nostra legislazione bancaria od a una legislazione speciale?

3. Quale è il vostro pensiero circa la partecipazione di capitali esteri nel settore creditizio italiano? Quali forme sarebbero preferibili (finanziamenti in sociale con le banche italiane per affari specifici? Partecipazioni azionarie in istituti finanziari? Banche a capitale misto, ecc.?).

4. Avete particolari proposte da suggerire per lo sviluppo della collaborazione bancaria con l'estero ed in particolare per rendere l'azione delle banche nei rapporti internazionali più efficiente e meglio adeguata alle esigenze attuali?

Questionario n. 22: Credito fondiario

1. Ritenete adeguata l'attuale organizzazione del credito fondiario e di quello edilizio?

In particolare ritenere preferibile:

a) la concentrazione in unico istituto o il mantenimento della molteplicità degli istituti?

b) l'attività degli istituti a carattere nazionale o a carattere locale?

c) la nazionalizzazione degli istituti esistenti o la costituzione di altre sezioni di credito fondiario esistenti presso istituti di credito non di natura privata?

d) la specializzazione degli istituti autorizzati o l'aggiungimento ad aziende ed istituti complessi?

2. Ritenere che l'attività dei due istituti attualmente esercenti il credito edilizio sia adeguata all'esigenza del mercato? O ritenete auspicabile

l'estensione dell'esercizio del credito edilizio a tutti o ad alcuni degli istituti esercenti il credito fondiario? Oppure ritenere necessaria la creazione di un nuovo istituto a carattere consorziale anche ai fini della raccolta di capitale estero?

3. Qualora non si ravvisi l'opportunità di una nazionalizzazione degli istituti esercenti il credito fondiario e il credito edilizio, ritenete che occorra fissare direttive precise di priorità nella destinazione dei finanziamenti? Similmente, ritenete che occorra modificare l'attuale sistema di vigilanza su di essi?

4. Ritenere adeguate le attuali agevolazioni (specie quelle di ordine tri-

butario) per il soddisfacimento dei bisogni del credito fondiario? E in particolare di quello edilizio? Ritenete adeguate le attuali disposizioni relative alla edilizia popolare?

5. Ritenete che l'attuale sistema di ricerca di capitali attraverso l'emissione di cartelle possa essere integrato da altre forme di raccolta? Quali suggerimenti avete da proporre allo scopo di agevolare il collocamento delle cartelle? Ritenete auspicabile una unificazione delle cartelle fondiarie emesse dai vari istituti? Con quali norme e da quale organismo (Consorzio, ecc.)? Quali vantaggi e quali svantaggi presenterebbe tale eventualità?

Questionari nn. 23-30: Premessa

I questionari n. 23-30 si riferiscono esclusivamente all'esercizio delle assicurazioni private, mentre le assicurazioni sociali verranno trattate a parte.

Naturalmente, qualcuno degli argomenti è di carattere generale e, quindi, le relative domande si possono riferire pure alle assicurazioni sociali: si prega, in tal caso, di rispondere solo per quanto concerne le assicurazioni private.

Si prega l'interpellato, ove possibile, di motivare la risposta, secondo l'importanza della questione e la sua diretta competenza sull'argomento. Ove abbia dei dubbi, si prega di dichiararlo esplicitamente o di omettere la risposta.

Si prega, inoltre, l'interpellato di esporre le proprie opinioni, eventualmente, anche su problemi non considerati nei questionari, ma che egli ritiene opportuno di porre in evidenza perchè vengano discussi.

Questionario n. 23:

Forme delle imprese d'assicurazione - Monopolio

1. Tenuto presente che ciascun ramo di assicurazione può essere esercitato per s., da una sola impresa di assicurazione, in forma di monopolio, statale o no, oppure da uno o più imprese di assicurazione, statali o no, godenti di particolari benefici, in concorrenza con la massa delle compagnie, oppure solo dalle compagnie in concorrenza tra loro, quale soluzione preferite, per i rami di vostra competenza?

2. Nel primo caso (monopolio) quali sono le ragioni che vi spingono a tale scelta, sia nell'interesse dell'economia, sia nell'interesse degli assicurati?

3. Ritenete che una eventuale introduzione del monopolio possa dipendere da ragioni fiscali? Ritenete che esso, ove fosse istituito a tale scopo, agirebbe in modo parziale colpendo coloro che sono mossi da finalità previdenziali?

4. Ritenete che un monopolio statale sia dannoso per lo sviluppo della previdenza, poichè lo Stato potrebbe modificare le proprie tariffe a seconda dei bisogni del Tesoro?

5. Tenuto presente che l'assicurazione permette di manovrare delle grandi masse di danaro, che debbono essere impiegate in opportuni investimenti, ritenete che un organismo unico, dipendente direttamente dallo Stato, possa risentire troppo della politica finanziaria del Governo al potere? In qual modo si può organizzare un monopolio che non sia influenzato dall'interesse finanziario dello Stato?

6. Quale potrebbe essere la ripercussione all'estero a seguito della esclusione dal nostro mercato delle Compagnie straniere?

7. Quali questioni solleverebbe nel campo interno l'istituzione del monopolio? In qual modo si potrebbe tener conto dell'organizzazione già esistente?

8. Ritenete sufficienti le garanzie giuridiche e finanziarie offerte dalle Imprese private? Ritenete che le spese delle Imprese private siano troppo elevate? Quali, in particolare: le spese di acquisizione, quelle di incasso o quelle di gestioni? Quali di queste possono essere ridotte per mezzo di una organizzazione monopolistica e quali, invece, ritenete che saranno superiori?

9. Ritenete buona la soluzione adottata in Italia per l'assicurazione-vita, di un Istituto di diritto pubblico (I.N.A.), in concorrenza con le imprese private? Quali vantaggi e quali inconvenienti riscontrate in questo caso?

10. Ritenete che le Compagnie private siano troppo sacrificate, soprattutto al loro inizio, per la cessione obbligatoria all'I.N.A. di una percentuale della loro produzione? Ritenete opportuno variare tali percentuali? In quale misura?

11. In quali altri rami di assicurazione (incendio, responsabilità civile, infortuni, malattia, altri rami elementari) ritenete possibile una analoga soluzione?

12. Quali sono le forme di società che meglio si prestano all'assicura-

zione, in ciascuno dei principali rami? Le società per azioni, comprese le cooperative, o le società mutue? Quali sono i vantaggi di ciascuna forma?

13. Ritenete possibile una maggiore estensione dell'assicurazione mutua? Ritenete che essa, opportunamente sviluppata, possa fornire una azione calmieratrice sufficiente rispetto alle imprese azionarie? Può tale forma calmieratrice sostituire l'azione dell'Impresa di Stato? Credete opportuna la concessione di agevolazioni alle Mutue per una loro maggiore diffusione?

14. Nell'attuale situazione, l'assicurazione in qualche ramo, costituisce un monopolio di fatto per un certo numero di imprese?

15. Ritenete che il Consorzio italo-rischi tarati risponda alle necessità per cui è stato creato? Ritenete che sussista un monopolio di fatto tra le Compagnie del Consorzio? Ritenete che tra esse sia rispettato il gioco della libera concorrenza?

16. Le stesse domande, nei riguardi del Consorzio assicurazioni aeronautiche, del Concord. Ital. Grandine e dei Comitati delle Compagnie di assicurazioni marittime.

17. Ritenete realizzabile ed opportuna la nomina nei Consigli di amministrazione delle imprese di assicurazione anche di un rappresentante degli assicurati? Potete suggerire un criterio di scelta per la nomina di questo rappresentante?

18. Ritenete utile l'istituzione di Consigli di gestione nelle imprese di assicurazione? Nell'affermativa, come ne proponete l'attuazione?

19. Ritenete che la Carta Costituzionale debba contenere qualche principio generale riguardante una eventuale nazionalizzazione di qualche ramo di assicurazione?

Questionario n. 24: Assicurazione obbligat.

1. In quali rami della assicurazione privata ritenete opportuna la istituzione dell'assicurazione obbligatoria?

2. Per quali ragioni? Si prega, in particolare, di esporre le ragioni pro e contro per i seguenti rami: incendio, responsabilità civile automobili, trasporti marittimi, terrestri e aerei, grandine, mortalità del bestiame.

3. Con l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria per un determinato ramo, ritenete opportuno che essa sia affidata ad un unico Istituto che ne abbia il monopolio? Istituto statale o parastatale? Oppure ritenete preferibile fare agire la concorrenza?

4. Ritenete che debba essere incluso nella Carta Costituzionale qualche principio riguardante l'obbligatorietà di alcune forme di assicurazione?

Questionario n. 25: Regolamentazione e vigilanza delle imprese assicuratrici.

1. Ritenete opportuno che la vigilanza avvenga per tutti i rami di assicurazione, o solo per alcuni di essi? Quali? Perché l'esclusione degli altri?

2. Nel caso che si sottoponessero a vigilanza solo alcuni rami, ritenete che le imprese, per far risultare una favorevole gestione nei rami controllati, possano essere indotte a pregiudicare la gestione degli altri rami?

3. Ritenete opportuno che la vigilanza sia fissata da disposizioni legislative molto minuziose, affidando agli uffici di vigilanza il solo compito di controllare che le imprese ottemperino a tali disposizioni, oppure ritenete preferibili delle disposizioni piuttosto generali, conferendo inoltre agli Uffici di vigilanza un certo potere discrezionale, in modo che questi possano scegliere una propria linea di condotta e imporla alle imprese?

4. Ritenete opportuno vietare l'esercizio delle assicurazioni alle Società in nome collettivo, in accomandita e a responsabilità limitata? (v. quest. n. 1, domanda n. 12).

5. Ritenete necessario che la fusione di due imprese già funzionanti possa avvenire solo dietro autorizzazione dell'Ufficio di vigilanza? Così anche per la cessione di portafoglio?

6. Ritenete opportuno che le Società che esplicano l'attività in più rami di assicurazione stabiliscano, per ciascun ramo importante (secondo il parere dell'Ufficio di vigilanza) una gestione e una contabilità distinte, in modo che nessuno spostamento possa effettuarsi da una contabilità ad un'altra, senza l'autorizzazione dell'Ufficio di vigilanza? Quali i vantaggi e quali gli svantaggi di una tale soluzione?

7. Ritenete opportuno l'invio all'Ufficio di vigilanza del progetto di bilancio e del conto profitti e perdite di ciascuna impresa prima della convocazione dell'Assemblea?

8. Avete da fare delle osservazioni che regolano attualmente la concorrenza tra le imprese?

9. Ritenete utile il divieto di cessione da parte dell'agente acquirente al contraente di parte di tutta la commissione di acquisizione?

10. Quali vantaggi e quali svantaggi può apportare la determinazione di un limite massimo per le spese di acquisizione?

11. In sostituzione dell'attuale sistema, ritenete più opportuno che le imprese siano obbligate ad usare tariffe non inferiori a un certo minimo, nei vari rami di assicurazione?

Quali riflessi può avere sulle spese tale obbligo?

Ritenete opportuno nell'assicurazione vita stabilire dei valori minimi per il riscatto delle polizze? In caso affermativo, quale metodo suggerite per il relativo calcolo?

12. Ritenete opportuno fissare un minimo in ciascun ramo di assicurazione per la riserva destinata alla liquidazione di sinistri già verificatisi? In caso affermativo quali minimi ritenete preferibili, in percentuale dei premi dell'ultimo esercizio, specie per le assicurazioni di responsabilità civile automatica?

13. Ritenete opportuno che nell'ordinamento istituzionale delle Assicurazioni private venga definita, e come, la figura giuridica dell'Agente e dell'Agenzia di Assicurazione, in relazione alle norme contenute nel vigente C.C.?

14. Quali sono, secondo Voi, le forme più opportune di collaborazione con l'Estero nel settore assicurativo?

15. Ritenete adeguate le garanzie fornite dall'ordinamento vigente sulla istituzione di Compagnie Estere in Italia? Quali eventuali modifiche ritenete di proporre, specie in relazione alla possibilità reciproca di istituzione di Compagnie Italiane all'Estero?

16. Avete da fare delle osservazioni sulle norme riguardanti la liquidazione e il fallimento delle imprese? In particolare ritenete sufficienti le misure dettate per la salvaguardia dei diritti degli assicurati, in caso di liquidazione o di fallimento?

17. Nel caso che le attività vincolate dall'impresa non coprano le riserve matematiche o le cauzioni, ritenete necessario che l'Ufficio di vigilanza possa temporaneamente proibire i riscatti o i prestiti su polizza fino a quando la situazione non venga sanata?

Questionario n. 26: Attività finanziaria delle imprese assicuratrici e disciplina degli investimenti.

1. Ritenete necessaria una distribuzione degli investimenti delle riserve matematiche in modo che siano ugualmente rappresentati quelli che tendono a conservare il valore nominale della moneta e quelli che tendono a conservarne il potere di acquisto, cosicché, ad esempio, in un periodo di forte svalutazione le ren-

dite o i capitali assicurati possano essere adeguati al nuovo valore della moneta? Oppure ritenete che debba avere un peso maggiore gli investimenti che garantiscono il valore nominale della moneta?

2. Ritenete che la regolamentazione attualmente in vigore in Italia per le riserve matematiche delle

assicurazioni vita corrisponda alle esigenze dell'industria assicurativa, agli effetti della questione precedente?

3. Quanto sopra fino a qual punto vale per le Imprese di assicurazione danni, nei riguardi della riserva sinistri?

4. Quali investimenti ritenete preferibili dal punto di vista della sicurezza? Ammesso che i titoli statali o garantiti dallo Stato rispondano sufficientemente a questo requisito, ritenete che le oscillazioni cui essi sono soggetti possano presentare inconvenienti nel caso che debbano essere realizzati prima della scadenza?

Quali altri investimenti, rispondenti sempre al principale requisito della sicurezza, credete siano soggetti a minori oscillazioni?

5. Ritenete utile che le Imprese conservino dei forti depositi in contanti presso la Cassa Depositi e Prestiti o le Casse di Risparmio, in periodo di grande instabilità? In caso affermativo ritenete opportuno aumentare l'attuale quota minima del 5% delle riserve permessa dalla legislazione?

6. Ritenete possibile prevedere un piano di investimenti che consenta la maggiore possibile realizzazione a scadenza?

7. Tenuto presente che le Imprese di assicurazione hanno normalmente impegni a lunga scadenza, quali riflessi può avere sul bilancio una diminuzione (ovvero un aumento) nella quotazione dei titoli, anche in relazione alla possibilità di nuovi investimenti a tasso maggiore (ovvero minore) di interesse, nel frattempo verificatosi?

8. Ritenete sicuri i mutui ipotecari su immobili, quali sono permessi dall'attuale legislazione (prima ipoteca, per un massimo del 50% del valore degli immobili), sia nell'attuale situazione che in un periodo normale?

I mutui per costruzioni edilizie, permessi solo all'I.N.A. dalla legislazione vigente sull'investimento delle riserve matematiche e delle cauzioni, secondo Voi sono sufficientemente sicuri per essere permessi senza particolare autorizzazione alle Compagnie private?

9. Avete da fare osservazioni riguardo alle anticipazioni su polizze di assicurazione sulla vita, relativamente al tasso di interesse richiesto agli assicurati?

10. Ritenete necessarie e sufficienti le limitazioni della legislazione vigente nell'impiego di fondi in azioni (limitato a quelle della Banca d'Italia e del Credito Fondiario)? Ritenete opportuno permettere l'investimento di una quota delle riserve, non superiore ad una certa percentuale, in obbligazioni o azioni di determinate Società Italiane? Eventualmente quali?

11. A che cosa attribuite la preferenza goduta dagli investimenti immobiliari? Ritenete che vi siano per

le riserve degli investimenti migliori di questi rispetto alla sicurezza, al reddito e alla conservazione del valore reale?

12. Ritenete opportuno fissare dei massimi o dei minimi per le quote destinate a coprire le riserve matematiche o le cauzioni, per ciascuna delle specie di investimenti permesse dalla legislazione vigente? Quali, in particolare?

Inoltre ritenete opportuna una maggiore specificazione, fissando dei massimi anche per ogni singolo investimento? Così, ad es., ritenete opportuno che un mutuo sopra un solo immobile, oppure un investimento in un determinato titolo non debbano superare un certo massimo? Quale?

13. Avete da fare delle osservazioni sulla legislazione in vigore riguardante la conservazione delle riserve e il privilegio degli assicurati su queste?

14. Ritenete che l'attività finanziaria delle imprese di assicurazione sia in concorrenza con quella degli istituti finanziari e bancari?

15. A quali cause attribuite la differenza tra il regime di vigilanza imposto agli Istituti finanziari e bancari e quello imposto alle Imprese di Assicurazione?

16. Ritenete che il complesso delle attività patrimoniali delle Imprese Assicuratrici, non soggetto alle limitazioni vigenti per le riserve matematiche e le cauzioni, possa rappresentare un fattore non trascurabile nella politica degli investimenti degli Istituti Finanziari? Quali sono gli investimenti preferibili per il patrimonio netto delle Imprese Assicuratrici? Ritenete necessario vietare alle Imprese Assicuratrici l'uso del loro patrimonio netto in operazioni estranee alla loro industria?

17. Ritenete possibile che, analogamente alle polizze dell'I.N.A., anche le polizze delle compagnie private siano garantite dallo Stato, in cambio di un più stretto controllo dell'Ufficio di vigilanza e in corrispettivo di adeguate contro-prestazioni?

Questionario n. 27:

Partecipazione degli assicurati ai benefici

1. Ritenete opportuno introdurre speciali, forme di assicurazioni con partecipazione agli utili? In caso affermativo ritenute necessario, per l'accertamento di tali utili e il controllo del loro pagamento agli assicuratori, secondo le condizioni fissate, che vengano inviati annualmente all'Ufficio di vigilanza dei conti separati?

2. Ritenete che all'Ufficio di vigilanza assicurativa sulla vita si debbano inviare anche dei conti profitti e perdite parziali, per porre in evidenza a quali fonti (interesse, mortalità, spese, riscatti) siano dovuti gli utili (o le perdite) dell'anno?

3. Ritenete opportuno obbligare le Imprese di assicurazione a corrispondere agli assicurati parte degli utili, nel caso che questi superino un certo minimo? Quale minimo? Si può applicare questo criterio per esempio ai soli utili di mortalità?

4. Ritenete possibile nei diversi rami lasciare al gioco della libera concorrenza l'adozione di tariffe che rispondano alle reali esigenze, oppure, per evitare cambiamenti di tariffe, imporre la partecipazione ai benefici?

Ritenete che quest'ultima soluzione provveda maggiormente alla tutela degli assicurati, oppure no?

5. Ritenete giusto nell'assicurazione vita far perdere il diritto alla ripartizione degli utili ai contratti ridotti o riscattati?

6. Se gli utili da corrispondere non vengono pagati annualmente ma vengono accumulati, ritenete necessario, che i relativi impieghi di fondi siano soggetti alla stessa disciplina delle riserve o cauzioni, vincolandoli così a favore degli assicurati?

7. E' possibile regolamentare la suddivisione dell'eventuale utile annuo delle società mutue tra i fondi di garanzia e i soci (assicurati)? Che cosa proponete?

Questionario n. 28:

Riassicurazione

1. Ritenete soddisfacente l'attuale situazione in Italia in materia di riassicurazione? Ritenete che l'Unione Italiana di Riassicurazione e la « Roma » abbiano assolto ai compiti per cui furono costituite?

2. Ritenete opportuno costituire in Italia un organismo unico per la riassicurazione? Tale Istituto dovrebbe essere di Stato, o privato, o costituito da un Comitato delle Imprese Assicuratrici o in altro modo?

Potrebbe qualcuna delle Compagnie di riassicurazioni esistenti attualmente, opportunamente modificata, assolvere ai nuovi compiti?

3. Si potrebbe introdurre la riassicurazione obbligatoria per certe quote, fissate anno per anno, dagli Uffici di vigilanza?

4. Ritenete opportuno, ai fini della protezione dell'industria nazionale delle assicurazioni, che venga istituito il monopolio della riassicurazione, oppure, continuando ad agire la libera concorrenza, che venga concessa qualche agevolazione all'Istituto di cui al n. 2?

5. Ritenete che una tale organizzazione di riassicurazione possa procurare allo Stato delle risorse, per mezzo di parte dei benefici realizzati, sia nel caso di libera concorrenza, sia nel caso che fruisca del monopolio della riassicurazione?

ALLA RADIO I compiti del Governo per la formazione della Costituente

Radioconversazione tenuta dal prof. Massimo Severo Giannini, il 22 febbraio, alle ore 21,45, dalla stazione di Roma Monte Mario.

Per la preparazione di un'Assemblea Costituente un Governo ha un compito fondamentale, che è, molto semplicemente, quello di prepararne la convocazione. Può assumersi un secondo compito, che è quello di facilitarne i lavori. Nella storia si sono avuti casi in cui, in questo secondo compito, il Governo è giunto fino a predisporre uno schema di costituzione da sottoporre all'Assemblea costituente.

Al primo di questi compiti, la preparazione della convocazione dell'Assemblea costituente, in Italia attendono due Ministeri: quello per gli Interni e quello per la Costituente. Il Ministero per la costituente, appena sorto, istituì una commissione, la quale elaborò quello schema di legge elettorale che, passato poi per il Consiglio dei Ministri, è attualmente in discussione alla Consulta. La Commissione era composta di due rappresentanti per ciascun partito politico e di 6 tecnici; essa lavorò rapidamente, formulando uno schema di legge completo, non privo di un certo interesse anche dal punto di vista giuridico. A metà di ottobre circa lo schema di legge era pronto. A quest'ora poteva essere già emanato.

Si prevede che la scheda per la votazione sarà una scheda di Stato, cioè una scheda stampata dallo Stato, e da esso distribuita alle varie sezioni elettorali; ciò serve soprattutto ad evitare quelle forme di corruzione elettorale che si ebbero con le schede di lista usate nel 1919. La stampa e la distribuzione delle schede comporta tutto un insieme di attività, di cui il pubblico poco si rende conto. Lo Stato ha dovuto poi preoccuparsi dell'arredamento di molte sezioni elettorali, fornendole di tavoli, cabine elettorali, matite, timbri, ecc. Tutto questo lavoro è stato fatto a cura del Ministero dell'Interno, Servizio elettorale. Il Servizio elettorale sovrintende anche alla compilazione delle liste elettorali, che ormai sono a buon punto, essendo state ultimate in oltre la metà dei comuni. Il criterio da noi seguito per il rifacimento delle liste elettorali è eccessivamente machinoso. Tuttavia con due decreti di recente approvati dal Consiglio dei Ministri, è stato semplificato tutto l'apparato di adempimenti burocratici che richiedevano i decreti precedenti per cui molto rapidamente potranno terminarsi le liste elettorali ancora incompiute.

Questo per quanto riguarda il primo compito del Governo. Il secondo

compito, quello di facilitare i lavori della Costituente, è affidato al Ministero per la Costituente. Il governo italiano è legato, come è noto, dal cosiddetto patto di Salerno, il quale impone la tregua istituzionale sino all'Assemblea costituente. Nel quadro di questo patto i compiti del Ministero per la costituente non potevano essere quelli di predisporre un progetto di carta costituzionale — come si è fatto altrove più volte — che avrebbe implicato delle opzioni politiche, da riservare esclusivamente all'Assemblea Costituente. Vi era però un profilo, che il Governo ha avvertito, sotto il quale un lavoro preparatorio avrebbe potuto essere utile, e appunto a questo profilo si riferisce la legge istitutiva del Ministero della Costituente, in cui si dice che è compito del Ministero predisporre elementi per lo studio della nuova costituzione e per lo studio delle direttive economiche e sociali.

Sotto questo aspetto quindi il Ministero per la Costituente si è messo su una formula del tutto originale; esso raccoglie elementi di studio, dati e materiali per le future leggi fondamentali dello Stato, offrendo quindi la possibilità di procedere ad una legiferazione ispirata ad una elaborata consapevolezza della materia da regolare.

Onde assolvere questi compiti, il Ministero per la costituente ha istituito tre commissioni, le quali sono composte anch'esse di rappresentanti di tutte le correnti politiche e di tecnici. L'imparzialità del procedimento delle commissioni è garantita dal profondo senso democratico del Ministero, e dalla molteplicità delle rappresentanze politiche.

Due delle Commissioni, e cioè quella economica presieduta dal prof. Demaria, e quella del lavoro, presieduta dal prof. Pesenti, sono commissioni di inchiesta; l'altra, presieduta dal prof. Forti, che si occupa della riorganizzazione dello Stato, è commissione insieme di studio e di inchiesta.

Le commissioni d'inchiesta sono una novità per l'Italia, e differiscono dalle altre numerose commissioni esistenti da noi per il fatto che esse non elaborano degli studi che rispecchiano l'opinione solamente dei propri componenti, ma raccolgono l'opinione di tutti i competenti sull'intero piano nazionale; ciò esse fanno, principalmente, diramando dei questionari e procedendo a interrogatori su argomenti previamente in-

viati alle persone da interrogare. La commissione economica, per es., ha finora diramato 50 questionari, e procede a interrogatori di personalità eminenti per esperienze politiche amministrative o nel campo degli studi. In questo modo, allorchè la commissione avrà esaurito i suoi lavori, essa fornirà delle dettagliate relazioni, in cui i vari punti di vista intorno ai problemi della nostra futura sistemazione saranno tutti in parzialmente raccolti, e soprattutto saranno tutti equamente motivati.

La commissione di studi attinenza alla riorganizzazione dello Stato ha una sottocommissione, quella per le autonomie locali, la quale procede anch'essa come commissione d'inchiesta, ed ha diramato un pregevole questionario, per il quale sono arrivate già un migliaio di risposte. Le altre sottocommissioni, invece, funzionano come commissioni di studi secondo il sistema delle tesi: anch'esse nella relazione finale, per ogni singolo argomento, prospetteranno varie soluzioni possibili, ciascuna motivata con tutti gli argomenti pro e contro, e ciascuna coordinata con tutte le soluzioni di connessione che essa comporta.

Oltre queste attività di studio che il Ministero della Costituente sta svolgendo, e per le quali gli elementi migliori della nazione effettivamente collaborano in modo encomiabile, il Ministero svolge attività collaterali e subordinate, di divulgazione e di popolarizzazione dei problemi attinenti alla nostra sistemazione costituzionale. Così esso pubblica un Bollettino decennale, che è messo in vendita nelle edicole dei giornali, che sta avendo un grande successo per la serietà e imparzialità con cui è redatto. Escono in questi giorni i primi volumi di una collana nella quale sono tradotte e commentate in modo semplice, ma scientificamente rigoroso, le principali leggi costituzionali ed elettorali del mondo civile e usciranno tra poco altri volumi di illustrazione di alcuni problemi costituzionali e storici. Opuscoli e booklet, redatti sul tipo anglosassone, illustreranno in termini semplici alcuni dei principali problemi della nostra sistemazione statale.

Tutti questi lavori preparatori che il mese prossimo cominceranno a assumere forme più concrete e visibili. Nel suo complesso, quindi, l'opera di chiarificazione e decantazione dei problemi nazionali che l'attuale governo sta svolgendo in vista dell'imminente Costituente, è un documento di serietà di intenti ed è a che un auspicio per il nostro futuro.

LA LEGGE ELETTORALE POLITICA ALLA CONSULTA NAZIONALE - 2

La discussione all'Assemblea Plenaria

SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO

LUCATELLO, sull'art. 2, ritiene che l'esistenza del *quorum* stabilito dalla legge sia un impaccio alla volontà popolare e quindi profondamente antidemocratico. Ritiene che il voto di preferenza dell'elettore non debba semplicemente servire a modificare l'ordine dei candidati della lista, ma debba senz'altro determinare tale ordine. Propone un emendamento in tal senso.

MICHELI (relatore), avverte che la Commissione ha ritenuto di fondamentale importanza nella vita politica il funzionamento dei partiti, anche se la psicologia del cittadino non sia abbastanza matura al sistema delle liste preordinate dai partiti. E' per questo che è stata concessa all'elettore una limitata libertà di scelta, abolendo le liste rigide.

CERABONA, ritiene che, una volta eliminate le liste rigide, non debba essere posto alcun limite alla possibilità di scelta da parte del corpo elettorale.

MICHELI, dichiara che la Commissione mantiene il testo presentato e ritiene che la questione del *quorum* debba essere discussa in sede dell'articolo relativo.

FOSSOMBRONI, si associa alle considerazioni di Cerabona e chiede l'appello nominale sull'emendamento Lucatello.

GRASSI, dà ragione del seguente emendamento: alle parole «egli ha facoltà di attribuire preferenze per modificare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata» sostituire le altre «egli può manifestare le preferenze per candidati della lista da lui prescelta». Fa osservare che quest'emendamento costituisce semplicemente un miglioramento della dizione.

MICHELI, non ha difficoltà ad accettare l'emendamento Grassi purché rimangano ferme le parole «nei limiti, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla presente legge».

PRESIDENTE, invita i consultori Lucatello e Fossombroni a chiarire il loro pensiero.

LUCATELLO, crede che con la sostituzione delle parole «per determinare» alle altre «per modificare», il concetto sia sufficientemente espresso e posto in relazione agli art. 54, 55, sui quali egli proporrà altri emendamenti.

PRESIDENTE, ritiene che la discussione sull'emendamento Lucatello-Fossombroni possa essere rinviata agli articoli 54 e 55.

SOTGIU, è d'accordo con Lucatello, ma crede che il suo concetto dovrebbe essere trasfuso nell'emendamento Grassi, in questi termini: «egli può manifestare la preferenza per candidati della lista da lui prescelta in modo da determinare quali candidati debbano essere eletti».

GRASSI, accetta la proposta Cotgiu.

MICHELI, dichiara che la Commissione insiste sul testo proposto.

LUCATELLO, aderisce alla proposta Sotgiu e richiede l'appello nominale.

PRESIDENTE, mette in votazione l'emendamento Sotgiu.

BOERI, dichiara che con i suoi colleghi di gruppo voterà a favore.

MANES-ANTONIO, rileva che in seno alla Commissione fu contrario al *quorum* e che quindi voterà a favore.

LUCIFERO, ricordando che anch'egli fu contrario al *quorum* in Commissione, dichiara che voterà a favore.

SCHIAVI, dichiara che i consultori socialisti e comunisti voteranno contro.

PICCIONI, a nome del gruppo democristiano, dichiara che voterà contro.

PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale. Dopo l'appello fatto dal segretario ALLARA, il PRESIDENTE proclama l'esito della votazione:

Presenti e votanti	286
Maggioranza	144
Voti favorevoli	139
Voti contrari	146

L'emendamento non è approvato.

SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO

PRESIDENTE, mette ai voti il primo comma dell'art. 2, sul quale non sono stati presentati emendamenti. — E' approvato.

Avverte che il consultore Della Torre ha presentato il seguente emendamento sul secondo comma: «egli ha facoltà di attribuire preferenze per i candidati compresi nella lista votata, ed altresì, su liste incomplete, potrà segnare voti aggiuntivi di candidati di altre liste, nei limiti, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla presente legge». Fa rilevare che la prima parte dell'emendamento è superata dalla votazione della seduta precedente.

DELLA TORRE, dando ragione del suo emendamento, si dichiara favorevole al voto aggiunto, che permette all'elettore di affermare la sua preferenza su alcuni nomi conosciuti.

OMODEO, dà ragione del seguente emendamento: al secondo comma aggiungere le parole «e di aggiungere non più di un nome di un'altra lista». Ritiene che il voto aggiunto dà ai partiti la possibilità di dare la misura del loro valore col valore dei loro rappresentanti, e al Paese di controllare gli uomini e di classificarli secondo le loro capacità.

MICHELI (relatore), rileva che la proposta del voto aggiuntivo fu ritenuta superata tanto che nessuno ebbe ad avanzarla né in seno alla Commissione ministeriale né in seno a quella consultiva. Crede che il voto aggiunto non possa giovare alla valorizzazione elettorale dei partiti, in quanto permetterebbe una vera e propria organizzazione di raccolta di voti a vantaggio di figure spesso di secondo piano.

LUCATELLO, approva le considerazioni del relatore e, a nome dei consultori liberali, dichiara che voterà contro.

SCHIAVI, è contrario agli emendamenti.

DELLA TORRE, trasforma il suo emendamento in raccomandazione per il Governo.

MICHELI (relatore), non ha difficoltà a che la proposta venga accettata come raccomandazione, purché si tratti di raccomandazione personale, a cui non può associarsi la Commissione.

OMODEO, ritira il suo emendamento. Si approva il secondo comma dell'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione.

RIZZO, all'art. 3, propone il seguente emendamento firmato anche da CASATI, LUCIFERO, CASSANDRO e ARANGIO RUIZ: «sopprimere il terzo comma del testo della Commissione secondo cui il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale ai soli fini della utilizzazione dei voti residui». Ritiene non desiderabile, per un'Assemblea Costituente, che più piccole frazioni d'opinioni siano rappresentate, poiché ciò determinerebbe la moltiplicazione dei partiti tendenti all'utilizzazione dei resti. Inoltre, col proposto sistema del collegio unico nazionale, si altera la ripartizione territoriale dei seggi e si vulnera il principio della localizzazione dei suffragi, col

rischio di determinare malcontento, in quelle circoscrizioni nelle quali si dovesse constatare che, attraverso questo sistema, il numero dei diretti rappresentanti fosse sensibilmente ridotto in rapporto a quello che la tabella sembra garantire in base all'entità della popolazione. Si dichiara quindi favorevole al ritorno al metodo D'Hondt.

FUSCHINI, parla contro il sistema D'Hondt, rilevando che i resti che ne risultano hanno spesso una notevole importanza. A proposito della utilizzazione dei resti sul piano nazionale, sostiene la necessità che la rappresentanza proporzionale delle correnti di opinione pubblica sia quanto più possibile integrale e confuta gli argomenti addotti dal consultore Rizzo contro questo sistema, negando che esso impedisca il voto diretto, favorisca la moltiplicazione dei partiti e tolga all'elettore, in sede di collegio unico nazionale, la libertà concessagli in sede circoscrizionale. Rileva che non ha molta importanza il fatto che l'utilizzazione dei resti tolga alcuni eletti alle circoscrizioni territoriali, quando si sa che i voti dei non riusciti andranno a vantaggio di un collegio unico nazionale: ciò varrà anzi a cementare l'unità del Paese.

GRANELLO, anche a nome del consultore Casati, fa la proposta di invitare il Governo ad emanare disposizioni tendenti ad assicurare indistintamente alle minoranze etniche tedesche e ladine dell'Alto Adige la libera esplicazione del diritto di voto, modificando il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione di Trento. Fa presente la possibilità di adottare nella regione liste etniche facoltative, nelle quali il numero dei mandati dovrebbe essere proporzionale al numero degli elettori.

AMATUCCI, è contrario al sistema del quoziente e ritiene che l'art. 3 debba rimanere nella formulazione proposta dal Governo. Quanto ai deputati, è convinto che il numero di 537 sia sufficiente. Afferma che se si vogliono le circoscrizioni interprovinciali bisogna tener conto della situazione dei candidati, non sempre forniti dei mezzi necessari per recarsi nei vari centri. Auspica che il Governo tenga di ciò il debito conto.

SOTGIU, dà ragione, in nome del consultore Grassi, del seguente emendamento: al primo comma del testo della Commissione: «573 suddivisi in collegi» sostituire «587 suddivisi in 537 per i collegi circoscrizionali e 50 per il collegio nazionale». Contesta che il sistema dei resti semplifichi il congegno elettorale e fa presente il pericolo che una circoscrizione rimanga senza un proprio rappresentante, data l'esistenza di circoscrizioni con soli 7 seggi e la possibilità che in esse venga presentato un numero di liste superiori a tale numero. Conclude che se si ritiene necessario mantenere il collegio unico nazionale non si tolgano seggi a circoscrizioni che hanno diritto ad avere propri rappresentanti.

EINAUDI, dichiara che la discussione ha rafforzato la sua aversità alla proporzionale. Si dichiara comunque contrario alla utilizzazione dei resti, in quanto ciò costituisce una votazione indiretta, che va inoltre a scapito delle esigenze della chiarezza e della semplicità.

MICHELI (relatore), contesta l'affermazione di Einaudi secondo il quale l'utilizzazione dei resti costituisce una votazione indiretta e assicura Sotgiu che l'inconveniente da lui fatto presente per alcune provincie con pochi seggi non avrà modo di verificarsi, in quanto i partiti saranno spinti a concentrarsi anziché a moltiplicarsi. Risponde ad Amatucci che non è stato possibile ovviare a tutte le difficoltà che presentava la fissazione

delle circoscrizioni. Risponde a Rizzo che la Commissione, con l'adozione del collegio unico nazionale per l'utilizzazione dei resti, ha inteso compiere un esperimento che avviasse gradualmente il Paese verso il collegio nazionale. Dichiarò di non poter accettare l'emendamento Grassi, illustrato da Sotgiu.

PRESIDENTE, dichiara chiusa la discussione sull'art. 3 e indice la votazione sull'emendamento Rizzo.

MANCINI AUGUSTO, anche a nome di MANES ANTONIO, dichiara che voterà contro l'emendamento Rizzo, senza però approvare il testo della Commissione essendo favorevole all'emendamento Sotgiu.

ZOLI, anche a nome dei colleghi di gruppo, dichiara che voterà contro, ma che presenterà all'art. 64 un emendamento per ridurre a circa metà il numero dei seggi riservati al collegio nazionale.

LUCIFERO, a nome del suo gruppo dichiara che voterà a favore.

MICHELI (relatore), dichiara che la Commissione accetta a maggioranza l'emendamento annunziato da Zoli all'articolo 54.

SCHIAVI, REALE ORONZO e PAJETTA, a nome dei rispettivi gruppi, dichiarano che voteranno contro.

Dopo l'appello fatto dal segretario ALLARA, il

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

Presenti votanti	274
Maggioranza	138
Voti favorevoli	85
Voti contrari	188
Astenuti	1

L'emendamento Rizzo è respinto.

SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO

PRESIDENTE, mette in discussione l'emendamento Grassi-Sotgiu all'articolo 3 già svolto nella seduta precedente.

MICHELI (relatore), ripete di non poter accettare l'emendamento.

AMATUCCI, dichiara che voterà favorevolmente per la seconda parte dell'emendamento.

L'emendamento Grassi-Sotgiu non è approvato. Si approva il primo comma dell'articolo nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE, avverte che, al secondo comma dell'articolo, dai consultori Grassi e Sotgiu è stato presentato il seguente emendamento firmato anche dai consultori Della Giusta, Fioritto, Lodi, Argenti, Bonucci, Rubilli, Granello, Zuccala, Ludovici, Preziosi, Della Torre: nel secondo comma del testo della Commissione alle parole: «secondo le circoscrizioni risultanti dalla tabella A allegata alla presente legge», sostituire le altre «secondo le circoscrizioni che saranno stabilite con provvedimento del Governo, udita la Commissione speciale della Consulta».

SOTGIU, dà ragione dell'emendamento, affermando che esso segue la prassi consacrata anche dalla legge del 1919.

PRESIDENTE, informa che il consultore Sbrano ha presentato, a proposito delle circoscrizioni, un emendamento, che s'intende ritirato, dato che il consultore Sbrano è assente.

TERRACINI, propone che l'emendamento Grassi-Sotgiu sia in parte modificato, in modo che risulti così concepito: «ogni collegio è costituito in guisa da eleggere un minimo di sette deputati secondo le circoscrizioni che saranno stabilite con provvedimento del Governo».

RIZZO, si associa all'emendamento Terracini.

MICHELI (relatore), accetta l'emendamento Sotgiu e, quanto all'emendamento Terracini, fa presente che esso sposterebbe le decisioni della Commissione, la quale peraltro si rimette alle decisioni della Consulta.

ROMITA (Ministro dell'Interno), accetta l'emendamento Terracini-Rizzo che riguarda la competenza del Governo. Non potrebbe accettare le parole «udita la

Commissione speciale della Consulta» perché occorre che la legge sia assolutamente pubblicata entro il 12 marzo.

SOTGIU, aderisce all'emendamento Terracini-Rizzo ritirando il proprio.

AMATUCCI, dichiara che voterà a favore.

GUARINO AMELLA, richiama l'attenzione del Governo sull'ordine del giorno presentato dalla maggioranza dei consultori siciliani sulla costituzione di una circoscrizione regionale della Sicilia.

ROMITA (Ministro degli Interni), accetta il richiamo come raccomandazione.

PRESIDENTE, mette ai voti l'emendamento Terracini-Rizzo.

L'emendamento è approvato. L'art. 3 è approvato nel testo proposto dalla Commissione con l'emendamento Terracini-Rizzo.

PRESIDENTE, dovendosi passare all'esame dell'art. 4 avverte che il consultore Zoli ha presentato il seguente emendamento sostitutivo degli articoli 4, 5 e 6: «Per le elezioni dell'Assemblea Costituente sono valide le liste elettorali generali e sezionali formate in base alle disposizioni del D.L.L. 28 settembre 1944 n. 247, del Decreto del Ministro degli Interni 24 ottobre 1944 e successive modificazioni ed aggiunte nonchè il D.L.L. 22 aprile 1945 n. 214».

ZOLI, dà ragione del suo emendamento avvertendo di averlo presentato in base a considerazioni principalmente di ordine pratico.

MICHELI (relatore), si rimette al Governo.

SCHIAVI, non è consenziente perché con l'emendamento tutte le categorie nell'art. 6 continuerebbero ad essere comprese nelle liste.

TERRACINI, a nome del gruppo comunista, dichiara che voterà contro, data la necessità di mantenere l'esclusione dalla lista delle categorie dell'art. 6.

SOTGIU, si dichiara contrario all'emendamento perché, per esso, automaticamente le persone contemplate nell'art. 6 diverrebbero eleggibili.

ZOLI, risponde che quasi tutti gli elencati nell'art. 5 sono già esclusi per le disposizioni richiamate nel suo emendamento. Dichiara che mantiene la proposta di soppressione degli articoli 4 e 5 e non insiste per la soppressione dell'articolo 6.

MICHELI (relatore), si rimette al parere della Consulta.

PRESIDENTE, mette ai voti l'emendamento Zoli limitato agli articoli 4 e 5. L'emendamento non è approvato.

PRESIDENTE, avverte che all'art. 4 il consultore Spallone ha presentato il seguente emendamento: sostituire l'art. 4 col seguente: «Sono elettori tutti i cittadini e cittadine italiane che abbiano compiuto il 18. anno di età alla data di convocazione dei comizi elettorali, eccettuati i casi di incapacità previsti dagli articoli 5 e 6».

SPALLONE, dà ragione del suo emendamento, affermando che anche i giovani fra i 18 e i 21 anni, che tanto hanno contribuito alla lotta per la libertà, hanno meritato il loro diritto di voto per l'Assemblea Costituente.

SCHIAVI, pur approvando le argomentazioni di Spallone, dichiara che i consultori socialisti voteranno contro l'emendamento, il quale inevitabilmente ritarderebbe le elezioni.

REALE ORONZO, ARANGIO RUIZ e TAVIANI, a nome dei rispettivi gruppi, si associano.

SOTGIU, a nome del suo gruppo, si dichiara contrario all'emendamento, pur facendo voti che nella nuova legge elettorale la proposta Spallone sia accettata.

MICHELI (relatore), dichiara che la Commissione non può accogliere un emendamento che ritarderebbe il completamento delle liste elettorali.

SPALLONE, prende atto del ricono-

scimento che è stato fatto e ritira la sua proposta.

Si approvano gli articoli 4 e 5 nel testo della Commissione. Si approvano anche le lettere da a) ad e) dell'art. 6.

AMATUCCI, propone il seguente emendamento: «alla lettera f) aggiungere, prima delle parole: «ispettore e ispettrice federale», le altre: «componenti del direttorio federale».

MICHELI (relatore), non si oppone all'emendamento.

PAJETTA, a nome dei consultori comunisti, dichiara di accettare l'emendamento, avendo constatato che anche i componenti dei direttori nei primi anni del fascismo incorsero in gravi responsabilità.

OMODEO, pur accettando il principio di Pajetta, fa presenti le difficoltà.

PREZIOSI, è favorevole.

SCHIAVI, è favorevole.

L'emendamento Amatucci è approvato. Si approvano le lettere f), g), h), i).

REALE VITO, alla lettera l) propone che si ritorni al testo ministeriale, mantenendo la qualifica di fascista al deputato da dichiararsi ineleggibile.

MICHELI (relatore), osserva che ciò costituisce una limitazione rispetto al testo della Commissione.

REALE VITO, ritira la sua proposta. Le lettere da l) a p) sono approvate.

GAZZONI, dà ragione di un emendamento secondo il quale le persone indicate nelle lettere da a) a p) compreso potranno essere ammesse all'elettorato se avranno preso posizione contro il fascismo prima dell'inizio della guerra o se avranno partecipato alla lotta contro i tedeschi.

BERLINGUER, dichiara che voterà contro l'emendamento, osservando che gli elementi di cui parla l'emendamento stesso possono costituire un'attenuante ma non una discriminante secondo quanto è appunto disposto dalla legge per le sanzioni contro il fascismo.

PHILIPSON, si associa e, a proposito della lettera p), non vede come possa essere escluso dall'elettorato l'ufficiale della milizia, quando recentemente è stato confermato nella carica di senatore un ex-Luogotenente generale della milizia stessa.

PRESIDENTE, nota che della osservazione terrà certamente conto il Governo.

MICHELI (relatore), non accetta l'emendamento Gazzoni.

GAZZONI, insiste nel suo emendamento.

LUDOVICI, è contrario all'ultima parte del testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE, mette ai voti la proposta Berlinguer di tornare al testo ministeriale.

La proposta Berlinguer è approvata.

GAZZONI, ritira il suo emendamento. La lettera q) è approvata ed è approvata l'ultima parte dell'art. 6.

PAJETTA, sull'art. 7, dà ragione del seguente emendamento: «sostituire al 25. il 21. anno di età».

MICHELI (relatore), rileva che per la Costituente occorre tener presente che è necessaria una maturità data anche dall'esperienza.

AMATUCCI, si associa.

ARANGIO RUIZ, a nome dei liberali, si dichiara contrario all'emendamento.

PRESIDENTE, pone ai voti l'emendamento Pajetta.

Non è approvato. Si approva l'art. 7 nel testo della Commissione.

SCHIAVI, sull'art. 8, chiede che vengano esclusi dall'eleggibilità i presidi delle provincie e i podestà dei comuni capoluoghi di provincia che esercitarono le loro funzioni in periodo fascista.

AGNELLO, propone che la ineleggibilità sia estesa a tutti i funzionari dello Stato che prestarono giuramento e in

tenere a tutti coloro che presero la tessera fascista.

TORRIO, alla lettera b) sostiene che debbano essere esclusi dall'eleggibilità tutti i presidi e i podestà di tutti i comuni. Propone quindi che nel testo ministeriale siano soppresses le parole « dei comuni capoluoghi di provincia ».

MICHELI (relatore), pur facendo presente il pericolo di eccessive esclusioni, si rimette al parere della Consulta.

LUZZATTO, a nome della minoranza nella Commissione, è favorevole alla proposta Torrio.

SCHIAVI, si associa alla proposta Torrio.

RIZZO, osserva che un decreto legislativo 7 gennaio 1946, all'art. 13, ha già stabilito un criterio circa la eleggibilità nelle elezioni amministrative, limitando l'esclusione ai presidi e podestà dell'ultimo quinquennio 1938-43.

MALAGUGINI, osserva al consultore Rizzo che la Commissione consultiva per gli affari politici ha espresso l'avviso che debba essere modificata la disposizione da lui richiamata. Si associa quindi alla proposta Torrio.

PRESIDENTE, mette ai voti la proposta Torrio.

E' approvata.

PIACENTINI, propone che alla lettera b) si sopprimano le quattro ultime righe sostituendole con le seguenti parole: « che comunque abbiano collaborato con le forze nazi-fasciste dal 9 settembre 1943 ».

MICHELI (relatore), è favorevole.

Si approva la sostituzione nel testo della Commissione della data 8 settembre all'altra 13 ottobre. L'intero articolo è approvato. Si approvano anche le lettere a), b), c) dell'art. 9.

MANFREDINI, all'art. 9 lettera d), propone che si sopprimano le parole « i magistrati ».

MICHELI (relatore), spiega che la Commissione ha escluso i magistrati dalla eleggibilità dalla circoscrizione di loro competenza considerando che la loro autorità può influire sul corso delle elezioni. Osserva che comunque l'esclusione non riguarda il collegio nazionale ed è disposto ad accettare l'emendamento Manfredini limitatamente ai magistrati di cassazione.

ZOLI, è favorevole all'emendamento Manfredini, dato che egli, come professionista, conosce la correttezza della categoria dei magistrati, la cui influenza sulle elezioni è d'altra parte minima, tenuto conto dell'allargamento delle circoscrizioni elettorali.

APPONI, osserva che il testo della Commissione potrebbe far apparire la volontà di offendere la magistratura.

MICHELI (relatore), protesta.

APPONI, non pensa che la Commissione voglia offendere la magistratura, ma ritiene che il testo possa farlo credere.

L'emendamento Manfredini messo ai voti è respinto.

AMATUCCI, dà ragione di un emendamento presentato dal consultore Cerabona, e che egli fa proprio, secondo il quale alla lettera d) alle parole: « i questori, i vice-questori e i commissari » siano sostituite le altre: « i funzionari ».

MICHELI (relatore), accetta l'emendamento purché sia specificato: funzionari P. S.

L'emendamento, in questi termini, è approvato.

SANTORO, alla lettera e) propone di aggiungere alle parole: « gli ufficiali generali », le altre: « gli ammiragli ».

MICHELI (relatore), accetta.

L'emendamento è approvato. Si approva l'art. 9 con gli emendamenti Amatucci e Santoro. Si approvano anche gli articoli 10, 11, 12 e 13.

AMATUCCI, all'art. 14, dà ragione del seguente emendamento: sostituire il primo comma col seguente: « le liste dei candidati per ogni collegio devono essere

presentate da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio ».

MICHELI (relatore), è contrario.

AMATUCCI (converte l'emendamento in raccomandazione).

BOERI, propone il seguente emendamento: all'art. 14, sostituire il terzo comma col seguente: « la candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da un console ».

MICHELI (relatore), accetta.

L'art. 14 è approvato con l'emendamento Boeri.

CICERONE, all'art. 14-bis, che riguarda il collegio unico nazionale, propone con altri consultori il seguente emendamento: dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: « i candidati al collegio unico nazionale devono essere compresi in almeno una lista circoscrizionale ».

MICHELI (relatore), chiede che la discussione sia rinviata.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 FEBBRAIO

Si approvano i primi due commi del testo della Commissione che riguardano la presentazione delle liste dei candidati del collegio unico da parte dei delegati di lista, e il numero dei candidati di ciascuna lista del collegio nazionale.

LUCIFERO, a nome del consultore Cicerone, dà ragione dell'emendamento da quest'ultimo presentato nella seduta precedente.

FUSCHINI, a nome della Commissione, dichiara di non accettare l'emendamento, che verrebbe a fuorviare lo scopo della costituzione del collegio unico nazionale per la utilizzazione dei resti.

CICERONE, risponde che il suo emendamento deve essere messo in rapporto con l'altro da lui presentato all'art. 58-bis per ridurre il numero dei posti sottratti alle circoscrizioni.

MANCINI AUGUSTO, osserva che tra gli scopi della lista nazionale è anche quello di far entrare in Parlamento un parlamentare di valore che sia escluso dalla elezione. Insiste perché l'emendamento sia respinto.

DE PIETRO, sostiene che non vi deve essere alcun candidato al collegio unico nazionale che non sia stato designato dal corpo elettorale. Si preoccupa della possibilità di deviazioni della volontà del corpo elettorale, il che avverrebbe se non venissero eletti coloro che hanno raccolto un certo numero di suffragi.

FUSCHINI, risponde che non s'intende affatto deviare la volontà dell'elettore in quanto questi prima della votazione saprà che la lista del partito non è soltanto quella circoscrizionale, ma anche quella nazionale, che utilizzerà i resti.

L'emendamento Cicerone non è approvato. E' approvato il terzo comma, secondo il quale si può accettare la candidatura per il collegio unico nazionale e in non più di tre collegi circoscrizionali.

MANCINI AUGUSTO, dà ragione del seguente emendamento da lui proposto insieme al consultore Manes Antonio: dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: « i delegati di lista circoscrizionale, che non abbia contrassegno uguale ad una lista nazionale, otto giorni prima delle elezioni possono dichiarare a quale lista nazionale intendano far affluire i resti della propria lista ». Precisa che il principio da lui esposto (cosiddetto dell'imparentamento) tende a far sì che le liste elettorali variamente formate e che hanno seguito in più di una circoscrizione, ma non una rispondenza nella lista nazionale, non abbiano a rimanere senza rappresentanti.

MANES ANTONIO, si associa, sottolineando che l'utilizzazione dei resti sul piano nazionale tende appunto a valorizzare indistintamente tutte le correnti.

TERRACINI, a nome della maggioranza della Commissione, si dichiara contrario all'emendamento. Rileva che la proposta si preoccupa della situazione dei partiti cosiddetti indipendenti, formati da persone che non si ricollegano a gruppi politici di carattere nazionale.

Rileva che la Commissione ha ritenuto validi i resti che si affermano in almeno tre circoscrizioni: un raggruppamento compiuto soltanto otto giorni prima delle elezioni, come proposto dall'emendamento, costituirebbe soltanto una manovra elettorale, che prescinderebbe dalla volontà degli elettori. Nota che attraverso l'emendamento si verrebbe ad accettare il principio del voto aggiunto non più individuale ma di massa, che la stessa Commissione ha creduto di respingere.

BOERI, aderisce alla tesi Manes-Mancini; soltanto, propone che il termine sia portato anziché ad otto giorni prima delle elezioni, al momento della presentazione della lista, e che si richieda il consenso da parte dei presentatori della lista nazionale.

MANES ANTONIO, accetta la proposta Boeri. Afferma che il testo della legge commette in sostanza l'ipocrisia di ignorare i partiti.

MICHELI (relatore), afferma che la Commissione ha creduto opportuno, per il miglioramento del costume politico, favorire la riunione di piccoli gruppi dispersi.

PRESIDENTE, pone in votazione l'emendamento Mancini-Manes, che, accogliendo la proposta Boeri, risulta così formulato: « i delegati di lista circoscrizionale, che non abbia contrassegno uguale ad una lista nazionale, al momento della presentazione della lista possono dichiarare a quale lista nazionale intendono far affluire i resti della propria lista, dimostrando che i presentatori della lista nazionale predetta vi abbiano consentito ».

LUCIFERO, dichiara che voterà a favore.

DE PIETRO, per la moralità delle elezioni, si dichiara contrario.

L'emendamento è respinto. L'intero articolo 14-bis del testo della Commissione è approvato. Si approvano gli articoli 15 e 15-bis e la prima parte dell'art. 16.

BOERI, al n. 2 dell'art. 16, propone un emendamento, secondo il quale, qualora la Corte d'Appello, presso la quale si depositano le liste, rifiuti un contrassegno perché confondibile con altri, e i rappresentanti della lista interessata non rispondano all'invito di presentarne uno nuovo entro quarantotto ore, possa assegnare alla lista un contrassegno di sua scelta.

LUZZATTO, a nome della Commissione, si dichiara contrario.

AMATUCCI, amplierebbe il termine per la presentazione del nuovo contrassegno fino a cinque giorni.

MICHELI (relatore), è contrario.

ROMITA (Ministro degli Interni), dichiara che non può accettare l'emendamento che implicherebbe una complicazione.

PRESIDENTE, pone ai voti l'emendamento Boeri.

Non è approvato. Si approvano l'articolo 16 e gli articoli da 16-bis a 22.

MICHELI (relatore), a proposito dell'art. 22, propone che alle parole « corpo dell'urna in vetro trasparente » si sostituiscono le altre « corpo dell'urna armato di filo metallico ».

Con questo emendamento si approva l'art. 22. Si approvano anche gli articoli 23 e 24.

BOERI, all'art. 25, relativo alla nomina degli scrutatori da parte della Giunta comunale, propone il seguente emendamento firmato anche da altri consultori: « qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Giunta voterà per due nomi e si proclameranno eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, sarà proclamato eletto l'anziano di età ».

MICHELI (relatore), accetta.

Si approva l'art. 25 con l'emendamento Boeri. Si approvano anche gli articoli da 26 a 33, quest'ultimo con un emendamento Amatucci, secondo il quale i candidati della circoscrizione possono entrare

nella sala elettorale. Si approvano anche gli articoli 34 e 35.

PRESIDENTE, annuncia che il consultore Sotgiu, all'art. 36, ha proposto di aggiungere le seguenti parole: «l'elettore potrà anche votare nel luogo di nascita o dove abbia avuto la residenza nell'ultimo quinquennio, previa esibizione del certificato elettorale e di una attestazione del sindaco dalla quale risulti una di tali sue qualità».

AMATUCCI, in assenza di Sotgiu, fa sua la proposta.

MICHELI (relatore), non accetta rilevando che il criterio della votazione deve basarsi sulla iscrizione nelle liste e non si può scardinare il principio base della legge elettorale ammettendo l'esistenza di elettori per così dire vaganti.

FABRI LUIGI, raccomanda a proposito del fenomeno della emigrazione delle mondine, di escogitare un sistema che permetta anche a loro di votare.

MICHELI (relatore), accetta la raccomandazione.

ROMITA (Ministro degli Interni), dichiara che studierà il problema.

AMATUCCI, non insiste sul suo emendamento.

—L'art. 36 è approvato.

LONGO, sull'art. 37, propone che i candidati possano votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono presentati.

MICHELI (relatore), non accetta poiché ciò verrebbe a creare un titolo elettorale nuovo per i candidati.

LONGO, insiste.

L'art. 37 è approvato con l'emendamento Longo. Si approva anche l'art. 38.

DEL MONTE, sull'art. 39, propone che sia escogitato un sistema per far votare anche gli analfabeti.

MICHELI (relatore), osserva che gli analfabeti possono votare perché sono capaci di porre un segno ad contrassegno della lista prescelta. Essi possono anche dare il voto di preferenza, in quanto si tratterà solo di segnare un numero ed oggi anche gli analfabeti conoscono i numeri.

DEL MONTE, non insiste.

L'art. 39 è approvato. Si approvano anche gli articoli 40, 41 e il primo comma dell'art. 42.

AMATUCCI, al secondo comma dell'articolo 42, dà ragione del seguente emendamento: «nel secondo comma, sostituire il secondo periodo col seguente: «il numero delle preferenze non può essere maggiore di 4 se i deputati da eleggere sono fino a 15; di 8 se sono da 16 a 30; di 12 se sono oltre 30».

MICHELI, non accetta.

AMATUCCI, trasforma l'emendamento in raccomandazione.

RICCI, chiede sia specificato se sia vietato che si concentrino più voti di preferenza su uno stesso candidato.

MICHELI (relatore), ritiene che la dizione dell'articolo escluda senza possibilità di dubbio tale concentrazione.

L'intero art. 42 è approvato nel testo proposto dalla Commissione. Si approvano anche gli articoli 43, 44 e 45. Si approva la soppressione dell'art. 46 del testo governativo. E' approvato l'art. 47.

LUZZATTO, insieme al consultore Schiavi, propone che venga soppresso il numero 4 dell'art. 48 (secondo il quale, dopo la votazione, il presidente del seggio rinvia lo scrutinio al giorno successivo) e di sostituirlo con i numeri 2, 3 e 4 dell'art. 50 che riguardano le operazioni di scrutinio. Specifica che ritiene pericolosa per l'ordine pubblico la sospensione durante la notte delle operazioni elettorali.

MICHELI (relatore), pur riconoscendo l'importanza di queste considerazioni, afferma che la Commissione ha dovuto tenere anche presente la resistenza fisica degli scrutatori, che sarebbe messa a dura prova qualora essi fossero obbligati a lavorare anche la notte.

LONGO, non ritiene opportuno l'abbandono delle urne durante la notte e dice che i consultori comunisti potranno accettare il testo della Commissione, se sarà consentito che nella sala rimangano i rappresentanti di lista.

MICHELI (relatore), propone che la Commissione cerchi col collega Longo una formula di comune gradimento.

SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 FEBBRAIO.

PRESIDENTE, avverte che il consultore Longo ha formulato d'intesa con la Commissione l'emendamento annunciato nella seduta antimeridiana nei seguenti termini: «il presidente, se la maggioranza degli scrutatori non è di accordo per iniziare le operazioni di cui all'art. 50 e continuare senza interruzione fino al compimento dello scrutinio, rinvia lo scrutinio al giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione e provvede alla custodia della sala, permettendo di rimanere nell'interno di essa ad un rappresentante delle liste presentate».

Luzzatto, mantiene il suo primitivo emendamento.

PRESIDENTE, mette ai voti prima, perché più generale, l'emendamento Luzzatto-Schiavi.

E' approvato. Sono approvati anche alcuni emendamenti presentati da Luzzatto e Schiavi agli articoli 49, 50 e 51 in relazione all'emendamento all'art. 48. Si approvano anche l'art. 53 e i primi tre commi dell'art. 54.

AMATUCCI, al quarto comma dell'articolo 54, propone un emendamento che, riferendosi al testo ministeriale, e non a quello della Commissione, non viene discusso.

ZOLI, propone il seguente emendamento insieme col consultore Braschi: al quarto comma proposto dalla Commissione (per questo quarto comma vedi la relazione di maggioranza riportata nel Bollettino precedente) dopo le parole: «il numero dei deputati da eleggere», aggiungerà le altre: «più uno». Rileva che con il suo emendamento verrebbero riguadagnati alla lista circoscrizionale 37 posti: esso rappresenta quindi una concessione a coloro che sono contrari al collegio unico nazionale.

FAZIO, con altri consultori, presenta il seguente emendamento: aggiungere al quarto comma dell'art. 54 «quegli eventuali resti però che abbiano raggiunto almeno la metà del quoziente elettorale delle circoscrizioni concorreranno alla graduale attribuzione dei mandati disponibili nelle circoscrizioni elettorali». Ritiene che con questo si giungerebbe alle stesse conclusioni del consultore Zoli.

FUSCHINI, a nome della maggioranza della Commissione, accetta l'emendamento Zoli ma non quello Fazio.

LUZZATTO, accetta l'emendamento Zoli.

FAZIO, insiste nel suo emendamento.

Non è approvato. Si approva il quarto comma dell'art. 54 con l'emendamento Zoli.

DONATI, sempre all'art. 54, nel testo ministeriale, propone che venga soppressa la lettera b) dell'ultimo comma, nel quale viene stabilito il quorum dei voti di preferenza. Qualora ciò non si voglia accettare, propone che la stessa lettera b) venga sostituita con la seguente: «la cifra individuale di ciascun candidato modificherà l'ordine di lista solo se avrà superato il numero dei presentatori della lista stessa».

REALE ORONZO, voterà a favore.

TERRACINI, a nome della maggioranza della Commissione, si dichiara contrario.

DONATI, non insiste sul primo emendamento, ma insiste sul secondo.

PRESIDENTE, pone ai voti il secondo emendamento Donati.

Non è approvato.

PRESIDENTE, avverte che il consultore Lucatello ha proposto un emendamento alla lettera b), per cui onde ottenere il limite di efficacia dei voti di

preferenza si deve dividere per venti e non per dieci il quoziente elettorale.

PRESIDENTE, dopo breve discussione sul miglior modo di votare questo emendamento, indice la votazione per appello nominale, che dà i seguenti risultati:

Presenti e votanti	
Presenti e votanti	307
Maggioranza	154
Voti favorevoli	137
Voti contrari	170

«L'emendamento Lucatello non è approvato. Si approva quindi l'art. 54 nel testo della Commissione. Si approvano pure gli articoli da 55 a 63».

SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO

«Si approva l'art. 64».

PIETRIBONI, propone alcuni emendamenti agli articoli 65, 70 bis e 72 relativi alle disposizioni penali.

MICHELI (relatore), accettagli emendamenti in quanto essi completano le disposizioni tendenti a garantire la libertà di voto.

«Gli emendamenti Pietriboni sono approvati».

LUCIFERO, sull'art. 66, propone la soppressione del comma nel quale sono comminate pene per i ministri del culto che «con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali, si adoperano a costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura e a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate liste e di determinati candidati o a indurli all'astensione». Ritiene che il concordato tra Chiesa e Stato rende superata questa disposizione, perché col esso lo Stato si è impegnato a tutelare il libero esercizio del potere spirituale, dal quale non si può escludere la valutazione di determinati orientamenti politici, anche in considerazione del dovere da parte dei sacerdoti di illuminare i fedeli su quei movimenti di pensiero che possono essere in contrasto con la Fede.

CAPPA, sostiene che non vi è alcun pericolo che il clero cattolico possa esercitare qualche pressione sugli elettori, mentre d'altra parte crede che la formulazione dell'articolo possa vincolare la libertà dei sacerdoti nell'esercizio della loro missione spirituale. Definisce l'articolo come un residuo del vecchio anticlericalismo e ricorda il patriottismo del clero durante la lotta clandestina. E' perciò d'avviso che la disposizione debba essere abrogata, ma nel caso che la si voglia conservare propone un emendamento, firmato anche da Taviani, Alberti, Andreotti, Jacini, diretto a mitigare la forma della disposizione stessa.

ALBERTI, è favorevole alla soppressione del capoverso dell'art. 66 e richiama l'attenzione della Consulta sulla missione del sacerdote di educare alla formazione di una coscienza morale. L'immisibilità della disposizione in questione appare evidente se si considera che la politica non può prescindere dalla morale. Conclude dicendo che non sarebbe saggio alienarsi le simpatie del clero mentre sta nascendo la nuova democrazia italiana.

DE PIETRO, insieme col consultore Casati, propone una rielaborazione dell'art. 66, la quale, pur applicando le disposizioni penali anche ai sacerdoti, non contenga però un capoverso a loro specificamente dedicato. Rileva che il suo emendamento costituisce una formula accettabile dalle opposte tendenze, in quanto sancisce il principio che il sacerdote, quando si appresta ad esercitare le sue funzioni, è vincolato dal rispetto di tutte le disposizioni di legge e non deve abusare di quelle funzioni che la legge stessa gli garantisce.

MALAGUGINI, a nome dei consultori socialisti afferma che la disposizione dell'art. 66 non suona offesa al clero. Afferma che la religione deve riguardare il soprannaturale, mentre la politica

riguarda il contingente, e rileva che un articolo dello Statuto della Democrazia Cristiana impedisce ai sacerdoti di entrare nel partito. Dichiarò quindi che i socialisti voteranno per il mantenimento del testo della Commissione.

PAJETTA, a nome del gruppo comunista, considerato che il capoverso in esame non può considerarsi offensivo per il clero, dice che i comunisti, chiedendo il mantenimento integrale dell'articolo, non si richiamano ad una tradizione anticlericale, bensì ad una tradizione italiana che vuole il sacerdote in chiesa e in chiesa soltanto sacerdote. Afferma che i comunisti non intendono far risorgere l'anticlericalismo, ma si oppongono naturalmente ad una resurrezione del clericalismo. Afferma che non dovrebbero esistere motivi di urto tra la coscienza del cittadino e quella dell'uomo di fede e sostiene che l'art. 66 si oppone a coloro che vorrebbero cittadini italiani ancora divisi. Si associa all'elogio fatto da precedenti oratori al patriottismo del clero, riconosce l'importanza della religione nella storia del popolo italiano, ma afferma che la Chiesa non deve essere trasformata in una sezione di partito o in una sede di propaganda elettorale. Ricordando gli errori di valutazione politica fatti da alcuni alti prelati, sostiene che il sacerdote non deve uscire dai limiti del suo ministero spirituale.

Conclude dichiarando che i comunisti voteranno per il mantenimento dell'art. 66, perché vogliono difendere il diritto di voto e di coscienza, anche degli elettori cattolici, da ogni coercizione.

OMODEO, è favorevole al mantenimento dell'art. 66, perché ritiene che la legge debba prevedere la possibilità di abusi dello spirituale per fini temporali.

BELLOTTI, rilevando alcune manifestazioni di propaganda politica compiute da rappresentanti del clero nei luoghi destinati al culto, soprattutto nelle campagne, afferma la necessità di separare la politica dalla religione.

PRESIDENTE, avverte che il consultore Lucifero, ritirando quello svolto, ha presentato un nuovo emendamento, per il quale l'art. 66 è rielaborato in modo che tra le categorie soggette alle disposizioni penali, non è annoverato il clero, e in modo da prevedere non soltanto l'abuso, ma anche l'uso dei poteri, che possa essere compiuto da parte di pubblici ufficiali, per costringere la volontà degli elettori.

REALE ORONZO, comunica che il gruppo del partito d'Azione voterà per il mantenimento dell'art. 66 e

DE PIETRO, ritiene che la votazione del suo emendamento dovrebbe precedere quella dell'emendamento Lucifero in quanto sostitutivo dell'intero articolo. Dichiarò in ogni modo che i consultori liberali voteranno contro l'emendamento Lucifero.

LUCIFERO, risponde che il suo emendamento deve avere la precedenza nella votazione perché si allontana più di ogni altro dal testo.

MANCINI AUGUSTO, a nome dei colleghi demo-laburisti, dichiara che voterà contro ogni emendamento.

TERRACINI, conferma che il gruppo comunista voterà per il mantenimento della disposizione del progetto.

PRESIDENTE, pone in votazione l'emendamento Lucifero per appello nominale. Il risultato della votazione è il seguente:

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	85
Voti contrari	213
Astenuti	1

L'emendamento Lucifero è respinto.

CAPPA, ritira il suo emendamento e aderisce a quello De Pietro.

LUCIFERO, dichiara che il suo gruppo voterà a favore dell'emendamento De Pietro.

PRESIDENTE, pone in votazione l'e-

mendamento De Pietro per appello nominale. I risultati sono i seguenti:

Presenti e votanti	279
Maggioranza	140
Voti favorevoli	109
Voti contrari	169
Astenuti	1

L'emendamento De Pietro è respinto. Si approva l'art. 66 nel testo della Commissione.

SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO

NOBILI ORO, insieme ai consultori Schiavi, Maffioli Claudia, Galigaris Clementina, Lombardi Jole, Ventavoli, Stampacchia, Petti, Fabbri, presenta tre articoli aggiuntivi (66bis, 66 ter, 66 quater), nei quali vengono comminate pene per chi impedisca o turbi una riunione di propaganda elettorale, impedisca la discussione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale o distrugga o laceri stampe elettorali già affisse.

MICHELI (relatore), accetta la proposta. Ritiene però opportuno conglobare l'art. 66 quater, che si riferisce alla distruzione di stampe già affisse, nell'art. 66 ter.

NOBILI ORO, non ritiene che ciò sia opportuno, dato che le pene previste per chi distrugga stampe già affisse sono minori di quelle previste per chi impedisce l'affissione stessa. Comunque, per venire incontro al desiderio del relatore rinuncia all'art. 66 quater.

Si approvano gli articoli aggiuntivi 66 bis e 66 ter. Si approvano anche gli articoli da 67 a 71 e i primi 4 comma dell'art. 72.

PIETRIBONI, propone la soppressione del quarto comma dell'art. 72, secondo il quale ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale relative alla sospensione della esecuzione della condanna e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

AMATUCCI, non concorda con Pietriboni, dato che i reati elettorali sono di non lieve entità.

TERRACINI, concorda con il consultore Amatucci, poiché non ritiene opportuno privare la legge della voluta severità.

MICHELI (relatore), è d'accordo con Terracini.

L'emendamento Pietriboni non è approvato. Si approva l'intero articolo 72.

AMATUCCI, dà ragione del seguente emendamento: «la cognizione dei reati di cui nella presente legge è devoluta ai tribunali penali e si procede sempre per citazione direttissima».

CERABONA, è contrario, data la difficoltà di raggiungere le sedi dei tribunali delle zone decentrate.

MICHELI (relatore), è d'accordo con Cerabona.

AMATUCCI, insiste, facendo presente che nella legge del '19 si sanciva la competenza dei tribunali.

MICHELI (relatore), rileva che la competenza del Pretore è oggi molto più vasta che nel '19. Ritiene quindi che i pretori siano più adatti a discutere dei reati elettorali.

PRESIDENTE, mette ai voti per divisione l'emendamento Amatucci.

La prima parte dell'emendamento, fino alle parole «tribunali penali» non è approvata. La seconda parte è approvata. Si approva l'art. 72 così emendato e si approva anche l'art. 73.

ROMITA (Ministro degli Interni), sull'art. 73 bis, relativo alla presentazione dei contrassegni di lista da parte dei partiti al Ministero degli Interni, vorrebbe fissare un termine al deposito di detto contrassegno.

MICHELI (relatore), è d'accordo e propone che si stabilisca il 60. giorno anteriore a quello della votazione.

CERABONA, vuole sapere con precisione con qual mezzo il Ministro potrà avvertire il depositante che il suo contrassegno risulta confondibile con altri.

SOTGIU, ritiene che l'articolo debba essere soppresso.

LUZZATTO, illustra le ragioni che hanno indotto la Commissione a proporre l'adozione di un contrassegno nazionale. Osserva che ciò costituisce un riconoscimento di fatto dei partiti. In caso di possibile confusione è evidente che sarà il secondo contrassegno presentato a dover essere sostituito.

MICHELI (relatore), non ritiene possibile aumentare le 48 ore fissate per la sostituzione; accetta l'aggiunta «dalla notifica dell'avviso».

CERABONA, dice che occorre dare la certezza che l'avviso sia pervenuto al destinatario.

MICHELI (relatore), osserva che non è necessario precisarlo nella legge in quanto è evidente che il Ministero dovrà avere la ricevuta della notifica. ROMITA (Ministro degli Interni), rileva che deve essere lasciata al Ministero la scelta del sistema di notifica.

L'art. 73 bis è approvato con la modifica indicata dal relatore.

LONGO, dà ragione del seguente articolo aggiuntivo, presentato anche da Graziadei, Siccardi, Secchia, Moscatelli, Leone, Maffi, Camarra, Costa Remo, Piccolato Rina: «non è permessa l'adozione come contrassegno di lista del tricolore nazionale, con o senza lo scudo dei Savoia».

MICHELI (relatore), si rimette al parere dell'Assemblea.

CASATI, rileva che il contrassegno presentato dal Partito Liberale nelle elezioni amministrative non porta i colori: il Partito quindi si ritiene in diritto di presentarlo.

RIZZO, non vede perché debba essere squalificato il simbolo della bandiera, che fu adoperato nel '19 e nel '21, come contrassegno di un partito.

ANNUNZIATA, chiede che sia riconosciuta la libertà dei partiti di adottare il contrassegno che preferiscono.

FAZIO, osserva che nel 1924 fu consentito al Partito Liberale l'adozione del tricolore e chiede che sia oggi riconosciuta ai partiti la stessa libertà.

CASSANDRO, vuole conoscere il parere del Governo in merito.

ROMITA (Ministro degli Interni), dice che il Governo non deve dare un parere politico alla Consulta, ma è la Consulta che deve dare un parere al Governo.

SCHIAVI, osserva che la bandiera nazionale è il simbolo della concordia e non vede perché se ne debba fare simbolo di un contrasto fra partiti.

IACINI, pur approvando le considerazioni di Schiavi, dice che bisogna rispettare la tradizione. A nome del suo gruppo dichiara che voterà contro.

OMODEO, di fronte al fatto che tutti i partiti hanno riconosciuto il tricolore come simbolo dell'unità nazionale, ritiene che esso debba essere escluso dai contrassegni di partito.

LONGO, insiste.

PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale, che dà i seguenti risultati:

Presenti e votanti	281
Maggioranza	141
Voti favorevoli	134
Voti contrari	147

L'emendamento Longo non è approvato. Si approva l'art. 73 ter relativo all'indennità parlamentare.

PRESIDENTE, avverte che il consultore Merlin, insieme a Piccioni, Cappa, Andreotti, Giannitelli ha proposto il seguente articolo aggiuntivo: «A carico degli elettori che non esercitano il diritto di voto, sarà applicata una tassa annua di L. 500, aumentabili al doppio per coloro che risultino iscritti nel ruolo dell'imposta complementare per un reddito superiore a L. 50.000 Tale tassa sarà cancellata quando risulti che l'elettore tassato abbia in una successiva votazione esercitato il diritto di voto. A

coloro che risulteranno recidivi potrà applicarsi anche la pena dell'ammenda, che non potrà però essere convertita nell'arresto a termini dell'art. 136 del Codice penale».

BOERI, dà ragione anche a nome del consultore Oronzo Reale, del seguente emendamento: «1) Ogni ufficio elettorale al termine delle operazioni di scrutinio compilerà l'elenco degli elettori che non hanno partecipato alla votazione e lo invierà al sindaco del comune. 2) Coloro che non abbiano votato perchè: a) siano ministri di qualsiasi culto; b) siano impediti per una malattia legalmente accertata o da obblighi professionali incompatibili con l'esercizio del voto; 1) siano residenti in località distanti più di 30 chilometri dal luogo della votazione, o non abbiano potuto accedere per sospensione dei mezzi di comunicazione, potranno, entro 15 giorni, dalla votazione, presentare per iscritto alla segreteria del comune le loro giustificazioni, accompagnate dagli eventuali documenti. Entro i 10 giorni successivi una commissione composta dal sindaco, dall'assessore più anziano e da quello meno anziano giudicherà insindacabilmente sulle giustificazioni presentate accogliendole o respingendole e compilando in conseguenza l'elenco definitivo degli astenuti ingiustificati. 3) Tale elenco, a cura del sindaco, sarà pubblicato mediante affissione all'albo comunale per almeno 15 giorni». Osserva che a sua proposta stabilisce una sanzione politica e non pecuniaria.

MICHELI (relatore), a titolo personale esprime il parere che la proposta attenuerebbe, fino a farla scomparire, la sanzione.

MERLIN, dà ragione dell'articolo aggiuntivo già letto e dei due seguenti altri da lui proposti: «Art. ... Non saranno soggetti alla tassa coloro che: a) siano ministri di qualsiasi culto; b) siano stati impediti per una malattia legalmente accertata; c) siano stati impediti da obblighi professionali incompatibili con l'esercizio del voto; d) siano residenti in località distanti più di 30 chilometri e non abbiano potuto accedere al luogo di votazione per sospensione dei mezzi di comunicazione». «Articolo ... Ogni ufficio elettorale al termine delle operazioni di scrutinio deve compilare l'elenco degli elettori iscritti in esso i quali non hanno partecipato alla votazione ed inviarlo subito al sindaco del comune dove risultano elettori. Tale elenco dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'ufficio elettorale. Il sindaco esporrà senza ritardo tale elenco nell'albo del comune dove rimarrà esposto per 15 giorni, durante i quali coloro che sono compresi nell'elenco potranno presentare le loro giustificazioni alla segreteria del comune sia in iscritto verbalmente. Decorso detto termine, il sindaco trasmetterà copia dell'elenco degli assenti, le giustificazioni scritte pervenute dai medesimi e i processi verbali di quelle rese oralmente, all'ufficio delle imposte competente per l'applicazione della tassa relativa. Per i reclami relativi alla tassazione, si applicheranno le norme relative agli accertamenti dei redditi di ricchezza mobile».

BERLINGUER, ritiene troppo gravi le sanzioni proposte con gli emendamenti Merlin, che definisce antidemocratiche. Non si comprende infatti come l'agente delle imposte possa aggiungere alla tassa anche un'ammenda. Dichiarò che voterà a favore dell'emendamento Boeri-Reale.

AMATUCCI, propone i seguenti articoli aggiuntivi: «Articolo ... L'elettore che senza giustificato motivo si astiene dal voto è punito con l'ammenda non superiore a L. 5000». «Art. ... In caso di recidiva, l'elettore, oltre alla pena pecuniaria aumentata ai sensi dell'art. 99 del codice penale, soggiace alle seguenti sanzioni accessorie: a) perdita, per un periodo non superiore a 5 anni, della eleggibilità al parlamento, ai consigli provin-

ciali e comunali e a qualsiasi altra carica pubblica alla quale si acceda mediante elezione; b) esclusione per un periodo non superiore a 5 anni dall'accesso a cariche od uffici retribuiti o gratuiti dello Stato o di altri Enti ed istituti pubblici; c) esclusione per un periodo non superiore a 5 anni dalla possibilità di ottenere passaporti, porto d'armi o altre licenze e autorizzazione di polizia». «Articolo ... Nel termine di giorni 30 dalla votazione, il sindaco di ogni comune redige un elenco degli elettori che non hanno preso parte alle votazioni e lo rimette al pretore competente assieme alle eventuali giustificazioni degli interessati ai quali saranno richieste. Tali giustificazioni devono essere date nel termine di giorni 10 dalla notifica della contestazione. Il pretore procede immediatamente con il rito del giudizio per decreto. Nel caso di condanna per una prima infrazione, nel decreto deve essere contenuto severo ammonimento a non commettere ulteriori astensioni dal voto con il richiamo delle più gravi sanzioni previste per i recidivi nell'art. 2».

Esprime quindi l'avviso che le varie proposte di emendamento siano trasmesse al Governo affinché le tenga in conto, adottando i provvedimenti relativi.

MICHELI (relatore), dichiara che la Commissione non intende pronunciarsi sulla proposta Amatucci.

PRESIDENTE avverte che il consultore Scoca ha presentato il seguente emendamento: «Art. ... A carico degli elettori che si astengono dal voto è applicata la pena pecuniaria di L. 500 aumentata, per coloro che risultino iscritti nel ruolo dell'imposta complementare, di un decimo dell'ammontare dell'imposta medesima». «Art. ... La pena pecuniaria di cui all'art. precedente non si applica in confronto di coloro che: a) siano ministri di qualsiasi culto; b) siano residenti in località distanti più di 30 chilometri dal luogo di votazione; c) siano candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori; d) siano stati impediti dall'esercizio del diritto di voto da malattia accertata o da altra causa di forza maggiore». «Art. ... Ogni ufficio elettorale al termine delle operazioni di scrutinio deve compilare l'elenco degli elettori iscritti in esso i quali non hanno partecipato alla votazione ed inviarlo subito al sindaco del comune ove risultano elettori. Tale elenco dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'ufficio elettorale. Il sindaco esporrà tale elenco per 15 giorni consecutivi all'atrio del comune e coloro che sono compresi nell'elenco potranno presentare le loro giustificazioni alla segreteria del comune sia per iscritto che verbalmente. Decorso detto termine, il sindaco trasmette l'elenco degli assenti che non hanno presentato giustificazioni all'ufficio delle imposte dirette per la compilazione del ruolo degli inadempienti, con l'indicazione della pena pecuniaria e la riscossione della stessa a mezzo dell'esattore delle imposte. L'elenco degli assenti che hanno presentato giustificazione viene trasmesso, con le giustificazioni stesse, all'Intendenza di finanza, che procede con ordinanza, a termini della legge 7 gennaio 1929 n. 4 contenente le norme generali sulle repressioni delle violazioni delle leggi finanziarie».

ARANGIO RUIZ, è favorevole all'emendamento Scoca.
TERRACINI, è favorevole alla proposta Amatucci.

LUZZATTO, ritiene opportuno rimettere al Governo la decisione e a nome dei socialisti dichiara che voterà a favore della proposta Amatucci.

AMATUCCI, non mantiene la sua proposta di rinvio della decisione al Governo.

CERABONA, dà ragione del seguente articolo aggiuntivo: «L'elettore che senza giustificato motivo si astiene dal voto è punito, con decreto penale, con l'ammenda non superiore a L. 500».

FICCONI, dice che l'emendamento Boeri-Reale contempla sanzioni pura-

mente platoniche. E' favorevole all'emendamento Scoca.

PRESIDENTE, avverte che Luzzatto con altri ha presentato un emendamento nel senso che le sanzioni siano fissate con altro provvedimento.

LUZZATTO, precisa che la sua proposta riprende quella di rinvio al Governo presentata da Amatucci.

PRESIDENTE, porrà ai voti l'emendamento Scoca.

REALE ORONZO, insiste perchè si voti prima sul suo emendamento.

PRESIDENTE, osserva che deve avere la precedenza quello che prevede le penalità più gravi.

BOERI, pur mantenendo il suo emendamento per il caso che l'emendamento Luzzatto non sia approvato, aderisce a questo.

PRESIDENTE, sostiene che la proposta Luzzatto non può avere la precedenza sugli emendamenti perchè è una pregiudiziale.

LUZZATTO, insiste perchè il suo emendamento abbia la precedenza, potendo esso considerarsi articolo aggiuntivo che mira allo stesso scopo della proposta Amatucci.

PRESIDENTE, osserva che appunto per questo non può riconoscere la precedenza all'emendamento Luzzatto. Pone in votazione l'emendamento Boeri-Reale.

Non è approvato.
Pone in votazione la prima parte del primo articolo aggiuntivo di Scoca fino alle parole: «L. 500».

La prima parte è approvata.
Pone in votazione per divisione la seconda parte.

Segue la votazione per divisione.
Poichè appare dalla divisione una parità di voti ritiene necessaria la votazione per appello nominale. Poichè non cessano i tumulti da ciò generati nell'aula, rinvia la seduta.

SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO

Si approva per alzata e seduta la seconda parte del primo articolo aggiuntivo proposto da Scoca. Si approvano i due successivi articoli aggiuntivi proposti dallo stesso. Si approva anche l'articolo 74.

PRESIDENTE, avverte di aver ricevuto dal consultore Benicivenga la proposta del seguente articolo aggiuntivo: «La presente legge prima della sua promulgazione dovrà essere sottoposta a referendum popolare». Poichè l'emendamento non reca le firme prescritte, non può essere svolto.

NITTI, dichiara che si è astenuto da ogni votazione perchè è contrario al presente schema di legge, la quale non assicura quelle condizioni di serenità, di calma e di ordine necessarie alle elezioni. Nota che mentre l'Inghilterra e la Russia conservano ancora il collegio uninominale, l'Italia con questa legge non fa che abbassare e peggiorare il sistema proporzionale. Si augura che il Governo voglia fare le elezioni con la legge del 1919 opportunamente integrata.

MICHELI (relatore), rileva che la legge non pregiudica in alcun modo la libertà dell'elettore e spera che l'on. Nitti, sperimentata la bontà della legge, possa tornare ancora alla Camera e contribuire con il suo valore e la sua forza alle nuove fortune del paese.

ROMITA (Ministro degli Interni), dice che il discorso dell'on. Nitti avrebbe avuto ben altra efficacia se fosse stato pronunciato all'inizio della discussione. La legge è stata confortata dal voto e dal parere della Consulta e non è ora pensabile che il Governo possa cancellare tale parere.

E' indetta la votazione a scrutinio segreto sul complesso della legge. I risultati sono i seguenti:

Presenti e votanti, 262; maggioranza, 132; voti favorevoli, 178; voti contrari, 84.

La Consulta esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo.

La Costituzione di Weimar

(Continuazione da pagina 7)

Un secondo gruppo ha come oggetto, il lavoro, nei cui confronti si dispone:

1) sottoposizione del lavoro alla speciale protezione del Reich il quale provvedere a rendere uniforme il diritto del lavoro (art. 157) e a promuovere una regolamentazione internazionale delle condizioni generali dei rapporti di lavoro (art. 162);

2) diritto del lavoratore al tempo libero necessario per l'esercizio dei diritti civili, o degli uffici pubblici a lui affidati (art. 160);

3) organizzazione di un sistema globale di assicurazione operaia, con la congrua partecipazione degli assicurati (articolo 161);

4) conferimento ad ogni tedesco della possibilità di provvedere al proprio sostentamento con il suo lavoro produttivo, o, quando non gli si possa procurare un'occupazione adatta, somministrazione di quanto è necessario a sostenerlo.

Una disposizione a parte è quella dell'art. 164, per cui lo Stato deve promuovere con la sua attività legislativa e amministrativa lo sviluppo della classe media indipendente, proteggendola dall'eccessivo carico tributario e dall'assorbimento in altre classi.

Il terzo gruppo si rivolge alla collaborazione fra datori di lavoro e lavoratori. In proposito l'art. 165 dispone: «Gli operai e impiegati debbono collaborare con gli imprenditori per la determinazione delle condizioni di impiego e di lavoro e per lo sviluppo economico complessivo delle energie produttive. Le organizzazioni delle due categorie ed i con-

tratti da esse stipulati sono giuridicamente riconosciuti.

Gli operai e impiegati, per la tutela dei loro interessi, dispongono d'una rappresentanza legale nei consigli operai di azienda e nei consigli operai di distretto, formati secondo la ripartizione delle regioni economiche, nonchè nel consiglio operaio del Reich.

I consigli operai di distretto e quello del Reich, per lo adempimento dei generali compiti economici e la collaborazione all'attuazione delle leggi di socializzazione, formano, insieme ai rappresentanti degli imprenditori e con gli altri ceti interessati, dei consigli economici di distretto, ed un consiglio economico del Reich. Questi consigli devono essere organizzati in modo che vi siano rappresentati i gruppi di mestiere importanti ed in misura proporzionale al loro rilievo economico e sociale.

I progetti di legge in materia sociale ed economica di più rilevante importanza devono essere, prima della loro presentazione, sottoposti, a cura del Governo del Reich, al parere del consiglio economico del Reich.

Il consiglio economico ha il diritto di formulare proposte di legge nella materia stessa, ed il governo del Reich è obbligato a presentarle al Reichstag, anche se non consenta ad esse. Il consiglio economico può incaricare uno dei suoi membri di sostenere innanzi al Reichstag il progetto da esso proposto.

I poteri di controllo e di amministrazione possono essere trasferiti ai consigli dei lavoratori ed a quegli economici, nell'ambito territoriale loro spettante.

Appartiene alla competenza esclusiva del Reich di regolare l'organizzazione e le attribuzioni dei consigli operai ed economici ed i loro rapporti con altri organismi sociali autonomi».

La Commissione di studio per la riorganizzazione dello Stato

(Continuazione da pag. 8)

lendo quali ne siano le funzioni, i caratteri ed i poteri.

Non potendosi trarre conclusioni in linea astratta, è stata ordinata una indagine presso i vari enti, tendente ad accertare i dati relativi alla loro natura giuridica, ai loro scopi istituzionali, alla struttura dei loro organi, ai controlli governativi ai quali sono assoggettati ed ai contributi che ricevono dallo Stato.

Le notizie che gli enti forniscono sono integrate con quelle che possono trarsi dall'esame degli statuti, dei decreti istitutivi e di altri documenti.

Attualmente è allo studio l'importante problema della costituzione di una categoria intermedia di enti: enti, cioè, che non possono definirsi assolutamente pubblici e che d'altra parte non possono essere considerati, avuto riguardo ai loro fini, quali enti privati a simiglianza degli «Etablissements de publique utilité» della legislazione francese.

La Sottocommissione si propone di compilare un elenco completo degli enti pubblici, ripartiti in categorie, illustrandoli con i dati che risulteranno dalla indagine in corso.

La Sottocommissione redigerà una ampia relazione finale, che consentirà alla Costituente di riesaminare e riordinare la materia che attualmente è in uno stato caotico e proporrà metodi e criteri atti a restringere la inflazionata categoria degli enti pubblici.

Geografia elettorale francese

In un articolo pubblicato nel dicembre dello scorso anno sulla rivista «Esprit», François Goguel esamina la ripartizione dei voti per singole circoscrizioni nelle elezioni dell'ottobre 1945 e ne confronta i risultati con quelli delle elezioni del 1936. A tale scopo allega 13 cartine, che danno una idea chiara delle tendenze politiche, e dei loro mutamenti, verificatisi nelle due ultime elezioni, nei singoli dipartimenti. In particolare si rileva:

1) i voti dei moderati nel 1936 e i voti del blocco moderati-M.R.P. nel 1945 concordano quasi completamente anche dal punto di vista della distribuzione geografica; in linea generale, se ne può dedurre che gli elettori del M.R.P. provengono dall'antica destra;

2) i moderati hanno ottenuto buone percentuali di voti soltanto nell'Ovest, nella Lorena, nella Franca Contea e nella parte meridionale del Massiccio centrale. Altrove non ci sono che degli isolotti, che però hanno un loro significato;

3) l'M.R.P. si è affermato soprattutto in Bretagna e in Normandia, vecchi bastioni del cattolicesimo, ma anche in regioni che non hanno una tradizione così clericale — come ad es. la Champagne, le Ardenne, l'Alta Savoia, l'Isère. Si può notare quindi che l'M.R.P., pur provenendo senza dubbio integralmente dall'antico elemento conservatore, ne oltrepassa le frontiere tradizionali;

4) i radicali sono stati sconfitti nettamente in quasi tutte le regioni; qualche piccolo successo hanno ancora avuto nelle Basse Alpi e in Corsica;

5) il socialismo si è consolidato nel Nord e ha conquistato soprattutto il Sud-Est. Ma in certi dipartimenti del Mezzogiorno è indietreggiato. Geograficamente, il socialismo è diventato sempre più un partito nazionale ed è rappresentato dappertutto da forze considerevoli. «Ma, psicologicamente, la conquista di dipartimenti radicali da parte del socialismo non sarà forse

seguita a sua volta dalla conquista del socialismo da parte dello spirito radicale?», si domanda, con una ardita anticipazione del futuro, l'Autore;

6) la vittoria comunista è stata ottenuta specialmente in virtù dei successi nel Massiccio centrale, nella costa mediterranea e nei Pirenei. I comunisti hanno realizzato in quasi tutte le regioni dei progressi impressionanti tra l'elemento rurale. In molti dipartimenti dove il socialismo è rimasto press'a poco fermo sulle sue posizioni, il comunismo ha guadagnato quello che ha perduto il radicalismo. Sembra che in questi casi che gli antichi elettori radicali siano passati direttamente al comunismo. Un fatto curioso è che il comunismo ha avuto progressi insignificanti o addirittura regressi in quattro dei sei settori della Senna e nel Lot-et-Garonne. «Ci si può chiedere» — dice il Goguel — «se questa sorprendente immobilità del comunismo tanto nelle sue fortezze cittadine quanto nella sua principale fortezza rurale del 1936 non indichi che esiste una specie di grado di saturazione dell'opinione pubblica in rapporto al comunismo che, in date circostanze sociologiche, non ammetterebbe ulteriori progressi».

In conclusione, «la geografia elettorale manifesta una certa stabilità; ma porta nello stesso tempo la traccia non equivoca di un profondo e generale desiderio di miglioramento politico e quindi di rinnovamento sociale».

Questo Bollettino non ha carattere ufficiale e pertanto non importa alcuna responsabilità del Governo

Redattore resp. TERENCE MARFORI

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE presso il Ministero per la Costituente ROMA - Via Panisperna, 89

Autovizzazione della R. Prefettura di Roma n. 5778/B-3-1237

Concessionaria esclusiva per la distribuzione: S. A. Dies Via Ancona 31 Roma

Stab. Tip. UESISA, Via IV Novembre 149, Roma